

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" e OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"

AZIONE 1.3.4. "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese" e 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione"

BANDO

"MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI - 2025"

AZIONE 1.3.4 (SVILUPPO AZIENDALE) CUP E43D23000240009

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
Riferimenti normativi europei	4
Riferimenti normativi nazionali	5
Riferimenti normativi regionali	6
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI	8
A.4 SOGGETTO GESTORE E ORGANISMO INTERMEDIO	10
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA	10
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	11
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	11
B.1.a Fonte di finanziamento	11
B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione	11
B.1.c Regime di aiuto	14
B.2 PROGETTI FINANZIABILI	18
B.2.a Caratteristiche dei Progetti	18
B.2.b Durata dei Progetti	20
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	20
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	24
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	24
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	28
C.3 ISTRUTTORIA	28
C.3.a Modalità e tempi del procedimento	28
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	28
C.3.c Valutazione delle domande	28
C.3.d Integrazione documentale	34
C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	34
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	35
C.4.a Adempimenti post concessione	35
C.4.b Erogazione dell'Agevolazione	36
C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione	38
C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni	39
D. DISPOSIZIONI FINALI	40
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	40
D.1.a Obblighi generali dei Partner beneficiari	40
D.1.b Obblighi informativi dei Partner beneficiari	41
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	41
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	42
D.2.a Rinuncia	42
D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento	43
D.2.c Decadenza	43
D.2.d Recupero delle somme erogate	44

D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI	45
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI.....	47
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	47
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	47
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	48
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	48
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	50
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	50
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	51
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI.....	53
D.13 ALLEGATI	56
ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali	56
ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese.....	59
ALLEGATO D.13.c – Definizione del quadro cauzionale	78

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia “Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali - 2025” è attivata nell’ambito dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, Azione 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” dell’Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” e Azione 1.1.1. “Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione”, finalizzata allo sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione da parte delle imprese dell’Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”.

2. La Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. 3703 del 20 dicembre 2024, ha approvato gli elementi essenziali della misura, volta ad agevolare e sostenere il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese (in particolare PMI) tramite la realizzazione di Progetti di Filiera che possono riguardare:

i. Attività di Sviluppo Aziendale definite come attività finalizzate:

1. al rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali;
2. alla costituzione e sviluppo di nuove filiere;
3. alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera ed all’economia circolare;
4. all’innovazione, al miglioramento tecnologico e alla digitalizzazione delle filiere.

ii. Attività di Sviluppo Sperimentale secondo la definizione prevista all’art. 2 punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito “GBER”) afferenti ad una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
- c) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- d) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. e in particolare l’Allegato I per la definizione di PMI;

- e) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- f) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- g) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- h) il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
- i) il Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm;
- j) la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";

Riferimenti normativi nazionali

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- c) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- d) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- e) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- f) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- g) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" articolo 1, comma 553;
- h) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.;
- i) il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;
- j) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- k) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- l) il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31;
- m) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, ove applicabile;
- n) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- o) l’Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- p) la nota del 9 ottobre 2023, protocollo DPCOE-0006204-P, con cui è trasmesso il documento contenente gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 definiti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica e con la BEI-Iniziativa JASPERS;
- q) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024 ed in particolare l’art. 1 – comma 479 di modifica dell’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle disposizioni relative al CUP;

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie”, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);
- c) la Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- d) la Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e s.m.i. e in particolare l’articolo 5bis introdotto con LR 28 dicembre 2022, n. 33 che prevede la valorizzazione e il sostegno delle filiere produttive per favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l’occupazione;
- e) la Legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 “Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0” con la quale regione Lombardia ha promosso il Programma strategico “Lombardia 5.0” che ha, tra l’altro, l’obiettivo di rispondere alle dinamiche evolutive dei settori produttivi e sostenere la qualificazione del sistema economico attraverso il consolidamento e la valorizzazione di “filiere eccellenti”;

- f) l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 emendato dall'articolo 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- g) la Legge regionale n. 20 del 30 settembre 2020 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo" con particolare riferimento all'articolo 10 bis "Modifiche alla l.r. 1/2012";
- h) la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- i) la Legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022 "Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'articolo 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il "Fondo investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di 115.000.000,00 euro, comprensiva dei costi di gestione, incrementata dalla D.G.R. n. XII/1187 del 23 ottobre 2023 di ulteriori 30.000.000 euro;
- j) il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01 agosto 2022;
- k) la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C (2022) 5671 il 1° agosto 2022 (di seguito per brevità, "il Programma Regionale" o "il Programma Regionale 2021-2027", "PR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- l) la D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 "Aggiornamento della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456";
- m) il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (DCR XII/42), nel quale viene favorita, fra l'altro anche in modo trasversale, l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi, in particolare nel Pilastro n. 4 Lombardia "Terra di imprese e di lavoro" – obiettivo strategico 4.1.7 Favorire l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi e nel Pilastro n. 3 Lombardia "Terra di conoscenza" - obiettivo strategico 3.4.2 Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
- n) il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 che ha approvato il sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027 aggiornato con il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743;
- o) la D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023 che ha aggiornato i costi unitari, approvati con D.G.R. n° x/4664 del 23/12/2015, per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
- p) la D.G.R., n. 1430 del 27 novembre 2023 "Approvazione dei programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e del secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";

- q) la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione” che reca disposizioni volte a potenziare l’investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società e il trasferimento tecnologico;
- r) la DGR n. 3456 del 25 novembre 2024 “2021IT16RFPR010-Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell’art. 71 del REG. (UE) 2021/1060 per le iniziative a valere sul programma FESR 2021-2027”
- s) la D.G.R. n. 3959 del 24 febbraio 2025 con cui si prevede il divieto di cumulo con qualsiasi aiuto e non aiuto a valere su risorse del PNRR.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare Domanda le Filiere intese come raggruppamenti di imprese legate insieme da un Accordo di Filiera (come da fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sul sito di Regione Lombardia e sul sito di Finlombarda), composti da imprese Partner di qualsiasi dimensione.

2. La Filiera deve essere composta da almeno 3 Partner di cui almeno una PMI come definite nell’Allegato I del Regolamento GBER. Inoltre, la composizione della Filiera deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) può partecipare alla Filiera una sola Grande Impresa (non MidCap) esclusivamente per lo svolgimento dell’Attività di Sviluppo Sperimentale di cui al successivo art. B.2.a;
- b) ciascun Partner PMI deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 100.000,00 (centomila/00);
- c) ciascun Partner MidCap deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro;
- d) ciascun Partner Grande Impresa deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Il requisito della dimensione di impresa di cui al presente comma deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell’Agevolazione.

3. I Partner devono essere, alla data di presentazione della Domanda, imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’analogo Registro delle Imprese ove esistenti;
- b) avere una o più Sedi operative in Lombardia o costituirle/e entro e non oltre la data di stipula del Contratto di Finanziamento o, nel caso del Partner che svolge Attività di Sviluppo Sperimentale, entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione per l’erogazione del Contributo; la Sede operativa deve essere rilevabile da visura camerale e presso tale Sede operativa deve essere

realizzate le attività del Progetto di Filiera di cui al successivo articolo B.2.a; le spese sostenute non nella Sede operativa dichiarata non saranno ammesse all'Agevolazione;

c) rientrare nella classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) di cui alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 e s.m.i., anche in conformità con quanto disciplinato all'art. 73 par. 2 lett. d) del Reg. UE 2021/1060 e s.m.i..

La/e Sede/i operativa/e, oggetto dell'intervento, di cui alla precedente lettera b), dichiarata in fase di presentazione della Domanda, potrà essere variata successivamente alla concessione dell'Agevolazione, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo D.3.

4. Non sono ammissibili sostituzioni dei Partner della Filiera nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della Domanda e la concessione dell'Agevolazione.

5. All'interno di ciascuna Filiera deve essere individuato tra i Partner un capofila, il quale è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e di Finlombarda, e nello specifico deve provvedere a:

- a) compilare la Domanda e inviarla per conto di tutta la Filiera;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Finlombarda;
- d) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia e Finlombarda laddove richiesto nel presente bando;
- e) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione della Filiera e/o sulla realizzazione del Progetto di Filiera;
- f) fornire tutte le informazioni e le integrazioni, anche di natura documentale, previste dal presente bando, di cui dovesse sorgere la necessità in qualsiasi fase operativa del Progetto di Filiera.

Il ruolo di Partner capofila può essere assunto da qualsiasi Partner.

6. Ciascun Partner provvede a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del Partner capofila;
- b) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner capofila, agevolando le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione.

Ciascun Partner è, inoltre, responsabile della realizzazione delle attività del Progetto di Filiera di propria competenza che saranno dettagliate nell'Accordo di Filiera.

7. Sono escluse dall'Agevolazione le imprese:

- a) attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007, così come riclassificati nel 2025 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024 con nuova classificazione in vigore dal 01/04/2025);
- b) afferenti al codice primario Istat Ateco 2007¹ sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca) ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della

¹ Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

l.r. 31/2008 articolo 13 bis, sezione L (Attività immobiliari) e sezione K (Attività finanziarie ed assicurative), così come riclassificati nella classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024 con nuova classificazione in vigore dal 01/04/2025);

c) che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 dei Regolamenti de minimis o GBER, in caso di applicazione del rispettivo regime;

d) che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori e, nel caso di Grandi Imprese, che si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento de minimis, in caso di applicazione di tale regime;

e) in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione di tale regime;

f) non in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);

g) non in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

8. Ciascun Partner di Progetto (identificato da un univoco codice fiscale) può partecipare ad un solo Progetto di Filiera, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.

9. Ciascun Partner può partecipare alla presentazione di più di una Domanda, purché per le precedenti Domande sia verificata una delle seguenti condizioni:

a) vi sia stato ritiro o rinuncia formale ai sensi dell'art. D.2.a del bando;

b) non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza (con avvenuta restituzione delle eventuali somme da recuperare) ai sensi del successivo art. D.2.c.

A.4 Soggetto gestore e Organismo Intermedio

1. Finlombarda svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto gestore per l'Agevolazione concessa alle PMI e MidCap a valere sull'Azione 1.3.4 del PR FESR 2021-2027, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

2. Finlombarda svolge inoltre per conto di Regione Lombardia la funzione di Organismo Intermedio per l'Agevolazione concessa a valere sull'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, ai sensi della "Convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i. per le iniziative a valere sul Programma FESR 2021-2027" sottoscritta con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari, in base a quanto previsto dalla D.G.R. N. 3703 del 20 dicembre 2024, a:

a) euro 28.414.148,95 (ventottomilioniquattrocentoquattordicimilacentoquarantotto/95) a valere sull'Azione 1.3.4. "Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese" del PR FESR Lombardia 2021-2027 comprensiva dei relativi costi di gestione;

b) euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) a valere sull'Azione 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione" destinati esclusivamente alle Attività di Sviluppo Sperimentale ai sensi del successivo art. B.2.a.

2. La dotazione può essere aumentata, con apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria prevista per l'Azione 1.3.4. è consentita la presentazione di ulteriori Domande, che saranno collocate in lista di attesa, sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Quando le Domande in lista di attesa raggiungeranno tale percentuale, verrà preclusa la presentazione di ulteriori Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un apposito avviso sulla piattaforma Bandi e Servizi. Le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a valere sulla dotazione finanziaria o a seguito di stanziamenti aggiuntivi.

L'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sull'Azione 1.3.4. determina la sospensione dello sportello anche per le attività finanziabili con le risorse a valere sull'Azione 1.1.1., che saranno selezionabili solo in presenza di dotazione finanziaria disponibile.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere:

- per l'azione 1.3.4 su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

- per l'azione 1.1.1 su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 35,37%;
- b) Risorse statali per il 45,24%;
- c) Risorse regionali per il 19,39%.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando viene concessa ed erogata nelle seguenti modalità:

a) per le Attività di Sviluppo Aziendale per ciascuna PMI e MidCap:

- i. a titolo di Finanziamento per il 50% del totale delle spese ammissibili di propria competenza;

ii. a titolo di Contributo come percentuale del totale delle spese ammissibili di propria competenza secondo la tabella di cui al successivo comma 6;

b) **per le Attività di Sviluppo Sperimentale per PMI, MidCap o Grande Impresa**, a titolo di Contributo come percentuale del totale delle spese ammissibili di propria competenza secondo la tabella di cui al successivo comma 8.

Nel caso di cui alla precedente lett. a), non è consentito richiedere in Domanda solo la quota di Contributo senza richiedere la quota di Finanziamento.

Caratteristiche del Finanziamento per singolo Partner del Progetto di Filiera per PMI e MidCap

2. Al singolo Partner richiedente PMI o MidCap viene concesso un Finanziamento, il cui ammontare massimo è pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). L'importo massimo concedibile del Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. così come riportato al successivo articolo C.3.c comma 1². Per quanto riguarda le garanzie a supporto del Finanziamento:

a) per i soggetti classificati da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring non è richiesta alcuna garanzia;

b) per i soggetti classificati da 1 a 3 secondo la metodologia Credit scoring per startup, il quadro cauzionale è determinato sulla base della D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i..

3. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, incluso l'eventuale periodo di preammortamento ordinario previsto:

a) fino ad un massimo di 24 mesi per i progetti di Filiera che NON prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale di cui al successivo art. B.2.a;

b) fino ad un massimo di 30 mesi per i Progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale.

A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari al 1,5%. Il tasso sarà verificato almeno annualmente sulla base delle variazioni del tasso IRS a 5 anni fissato alla data di approvazione della D.G.R. N. 3703 del 20 dicembre 2024, prevedendo che nel caso di variazioni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni da applicare alle Domande presentate successivamente alla data di modifica del tasso nominale. In ogni caso il tasso nominale annuo applicato al Finanziamento non potrà essere inferiore allo 0%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito di Finlombarda, www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.

5. Qualora, successivamente alla conclusione del Progetto di Filiera e all'erogazione del saldo dell'Agevolazione, il Finanziamento sia estinto anticipatamente, secondo le modalità definite nel Contratto di Finanziamento, il presente bando non prevede la decadenza dal Contributo con il mantenimento in capo al Partner Beneficiario di tutti gli obblighi previsti dal presente bando.

² Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. è possibile concedere un Finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di Finanziamento risulta inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione. Se non è rispettata tale condizione il massimo Finanziamento concedibile è pari al 35% del Valore della Produzione.

Caratteristiche del Contributo per le Attività di Sviluppo Aziendale (PMI e MidCap)

6. Il Contributo massimo riconosciuto ai Partner PMI o MidCap che svolgono Attività di Sviluppo Aziendale è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili afferenti alle Attività di Sviluppo Aziendale a seconda della dimensione d'impresa e dei regimi di aiuto applicati come dettagliato nella seguente tabella:

REGIME D'AIUTO	ATTIVITÀ DI SVILUPPO AZIENDALE		
	PMI - Micro e Piccola impresa	PMI - Media Impresa	MidCap
	% MASSIMA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO		
Regolamento de minimis	15%	15%	15%
Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER comma 2 lett. a)	15%	5%	Non applicabile
Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)	45%	45%	Non applicabile
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (Articolo 41 Comma 7 lett. a) e comma 8)	50%	50%	40%
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (Articolo 41 Comma 7 lett. b) e comma 8)	45%	35%	25%

Il Contributo è concesso, in ogni caso, nel limite dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto applicato di cui al successivo art. B.1.c., che in nessun caso potrà essere superata dall'intensità di aiuto totale dell'Agevolazione concessa (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo al Finanziamento a tasso agevolato). L'eventuale conseguente riduzione del Contributo, rispetto ai massimali indicati nella precedente tabella, finalizzata al rispetto dell'intensità di aiuto massima consentita dal regime applicato, non comporta un aumento della quota di Finanziamento agevolato, che resta determinata nella misura del 50%.

7. L'erogazione del Contributo, alle PMI o MidCap, relativo alle Attività di Sviluppo Aziendale, viene effettuata da Finlombarda secondo le modalità descritte all'art. C.4.b del bando.

Caratteristiche del Contributo per le Attività di Sviluppo Sperimentale (PMI, MidCap o Grandi Imprese)

8. Il Contributo massimo riconosciuto ai Partner PMI, MidCap o Grandi Imprese che svolgono Attività di Sviluppo Sperimentale è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili afferenti alle Attività di Sviluppo Sperimentale a seconda della dimensione d'impresa come dettagliato nella seguente tabella:

REGIME D'AIUTO	ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE			
	PMI - Micro e Piccola impresa	PMI - Media Impresa	MidCap	Grande Impresa
	% MASSIMA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO			
Aiuti a progetti di sviluppo sperimentale (Articolo 25 GBER comma 2 lett. c) comma 5 lettera c) e comma 6 lett. a))	45%	35%	25%	25%

9. L'erogazione del Contributo per le Attività di Sviluppo Sperimentale viene effettuata da Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio secondo le modalità descritte al successivo art. C.4.b.

B.1.c Regime di aiuto

1. L'Agevolazione viene concessa in funzione della tipologia di attività di Progetto di propria competenza presentata in Domanda e, laddove applicabile, della dimensione d'impresa.

2. Alle PMI, per le Attività di Sviluppo Aziendale, l'Agevolazione viene concessa nel rispetto del:

a) Regolamento GBER e s.m.i. ed in particolare nell'alveo degli artt. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) e 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento), nonché nel rispetto dei principi imposti dall'art. 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 3 (Condizioni per l'esenzione), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lett. a) (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento. Le spese inquadrate nell'art. 17 del Regolamento GBER devono consistere in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento e/o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente e/o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento. Il mero investimento di sostituzione non costituisce un investimento ammissibile;

b) qualora non fosse possibile l'inquadramento nell'art. 17 del GBER ovvero qualora l'applicazione dell'articolo 17 del GBER determini un importo inferiore dell'Agevolazione a titolo di Contributo ed il Partner ne faccia richiesta, Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5.1 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

3. Alle MidCap, per le Attività di Sviluppo Aziendale, l'Agevolazione viene concessa nel rispetto del:

a) Regolamento GBER e s.m.i. di cui alla lett. a) del precedente comma in funzione della tipologia di attività di Progetto di propria competenza presentata in Domanda esclusivamente con riferimento all'art. 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento).

b) Regolamento de minimis in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5.1 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

4. Per le Attività di Sviluppo Sperimentale (PMI, MidCap o Grandi Imprese), l'Agevolazione viene concessa nel rispetto del regime di aiuto del Regolamento GBER e s.m.i. ed in particolare nell'alveo dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) paragrafo 2 lettera c), nonché nel rispetto dei principi imposti dall'art. 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 3 (Condizioni per l'esenzione), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lett. a) (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento.

5. L'intensità di aiuto massima, intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL del Finanziamento per le Attività di Sviluppo Aziendale o come Contributo per le Attività di Sviluppo Sperimentale, è pari alle percentuali indicate nella seguente tabella:

REGIME D'AIUTO	ATTIVITÀ DI SVILUPPO AZIENDALE			
	Micro e Piccola impresa	Media Impresa	MidCap	
	% ESL FINANZIAMENTO + % CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO			
Regolamento de minimis	20% Fino ad un massimo di euro 300.000,00	20% Fino ad un massimo di euro 300.000,00	20% Fino ad un massimo di euro 300.000,00	
Aiuti agli investimenti (Articolo 17 GBER comma 2 lett. a)	20%	10%	Non applicabile	
Aiuti servizi di consulenza (Articolo 18 GBER)	50%	50%	Non applicabile	
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (Articolo 41 GBER comma 7 lett. a) e comma 8	65%	55%	45%	
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (Articolo 41 GBER comma 7 lett. b) e comma 8	50%	40%	30%	
REGIME D'AIUTO	ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE			
	Micro e Piccola impresa	Media Impresa	MidCap	Grande Impresa
	% CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO			
Aiuti a progetti di sviluppo sperimentale (Articolo 25 GBER comma 2 lett. c) comma 5 lettera c) e comma 6 lett. a))	45%	35%	25%	25%

6. Nei casi di applicazione del Regolamento GBER:

a) le Agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2.18 del Regolamento GBER e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 del predetto Regolamento; le Agevolazioni non sono comunque concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento GBER art.1 par.2 lettera c);

b) le Agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

c) nei casi di applicazione dell'articolo 17, le spese ammissibili devono essere ricondotte ad attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento e/o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente e/o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento. Il mero investimento di sostituzione non costituisce un investimento ammissibile.

7. Nei casi di applicazione del Regolamento de minimis:

a) le Agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;

b) le Agevolazioni non sono concesse a imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori e, nel caso di Grandi Imprese, che si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento de minimis, in caso di applicazione di tale regime;

c) in applicazione dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'articolo 3.2 del Regolamento medesimo, al Partner richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo, senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.

8. In entrambi i casi, l'Agevolazione, composta dalla quota di Contributo e dall'ESL del Finanziamento, non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

9. Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con misure generali finanziate o co-finanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. Nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento e della circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con tutte le agevolazioni PNRR.

10. L'Agevolazione è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente bando, nel rispetto della regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato di cui al precedente art. B.1.c, i Progetti di Filiera che comprendono l'insieme delle Attività di Sviluppo Aziendale realizzate dai singoli Partner. Queste attività devono essere finalizzate:

- a) al rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali;
- b) alla costituzione e sviluppo di nuove filiere;
- c) alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera ed all'economia circolare;
- d) all'innovazione, al miglioramento tecnologico e/o alla digitalizzazione delle filiere.

2. Nell'ambito del Progetto di Filiera può essere prevista un'Attività di Sviluppo Sperimentale (così come definita all'art. D.11 del bando) svolta da una PMI o da una MidCap, anche tra quelle che svolgono le Attività di Sviluppo Aziendale, oppure da una Grande Impresa. L'Attività di Sviluppo Sperimentale non può comportare spese ammissibili per un importo superiore al 50% delle spese ammissibili complessive del Progetto di Filiera. In particolare, sono ammissibili Attività di Sviluppo Sperimentale afferenti ad una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva deliberazione di approvazione dei Programmi di lavoro R&I 2024/2025 di cui alla D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023.

3. Per i Partner PMI che svolgono Attività di investimento in Sviluppo Aziendale in caso di applicazione dell'art. 17 del Regolamento GBER, tali attività devono riguardare esclusivamente investimenti in attivi materiali e/o immateriali funzionali ad una o più delle seguenti tipologie:

- a) per installare un nuovo stabilimento;
- b) per ampliare uno stabilimento esistente³;
- c) per diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) per trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

4. I Progetti di Filiera devono:

- a) essere di importo minimo delle spese ammissibili complessive pari ad almeno euro 300.000,00 (trecentomila/00), ivi incluse le eventuali Attività di Sviluppo Sperimentale;
- b) essere di importo massimo delle spese ammissibili complessive pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), ivi incluse le eventuali Attività di Sviluppo Sperimentale;
- c) prevedere un importo minimo di spese ammissibili di competenza di ciascun Partner coerenti con quanto disposto al precedente art. A.3 comma 2 lettere b), c) e d);
- d) essere realizzati unicamente presso le Sedi operative, oggetto del Progetto di Filiera, ubicate in Lombardia.

5. In ogni caso i Progetti di Filiera, e in particolare gli interventi materiali, devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, come indicato al successivo articolo B.3 comma 5.

³ Per "ampliamento" si intende un investimento volto a incrementare la capacità produttiva aziendale.

6. Non sono ammissibili Progetti di Filiera riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

In merito all'applicazione di questa lettera dell'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, si specifica quanto segue:

- i. il divieto di finanziare con le risorse FESR "gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili" è da intendersi come riferito ai singoli investimenti che sono realizzati nell'ambito di un Progetto, indipendentemente dalla finalità del Progetto stesso; a non essere considerato ammissibile è il singolo investimento (pertanto la spesa) e non l'intero Progetto;
- ii. in caso di investimenti che ricadono solo parzialmente nel divieto, è possibile ammettere la quota parte di spesa che non vi ricade, senza compromettere l'ammissibilità dell'intera spesa interessata, e tantomeno dell'intero Progetto;

- iii. oltre alle eccezioni specificatamente richiamate nei vari punti dell'articolo 7, un'eccezione è possibile nel caso in cui il Partner beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

7. In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

8. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, MASE, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dal presente bando interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo articolo C.4.c entro:

- a) 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione per i Progetti di Filiera che non prevedano Attività di Sviluppo Sperimentale;
- b) 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione per i Progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale.

Il termine sopra indicato riguarda il rispetto di entrambe le condizioni richiamate: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.

2. È fatta salva la possibilità di concessione di una proroga fino ad un massimo di 90 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzati dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivate richieste da parte del Partner capofila, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Partner, ritenute pertinenti al Progetto di Filiera nel rispetto della regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato, richiamata al precedente art. B.1.c.

2. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di Spese Effettivamente Sostenute (come definite al successivo art. D.11) a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda, purché funzionali al Progetto di Filiera, suddivise per Attività di Sviluppo Aziendale e Attività di Sviluppo Sperimentale:

con riferimento alle Attività di Sviluppo Aziendale:

Investimenti in Sviluppo Aziendale	
Tipologia di Spesa	Regime di aiuto
a) acquisto e installazione di macchinari, attrezzature e hardware;	Art. 17.2 lett. a) GBER per PMI De Minimis per PMI (solo qualora non fosse possibile l'inquadramento nell'art. 17 del GBER ovvero qualora l'applicazione dell'articolo 17 del GBER determini un importo inferiore dell'Agevolazione a titolo di Contributo) e MidCap
b) acquisto di software e di licenze d'uso software;	
c) acquisizione di marchi e di licenze di produzione;	
d) opere murarie e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa ⁴ ;	
e) acquisto e installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un importo massimo pari al doppio della somma delle voci da a) a d);	Art. 41 GBER comma 7 lett. A e comma 8
f) acquisto e installazione di sistemi di accumulo / stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% dell'energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso per un importo massimo pari al doppio della somma delle voci da a) a d);	Art. 41 GBER comma 7 lett. B e comma 8
g) costi di consulenza finalizzata all'ottenimento di certificazioni e qualificazioni delle forniture per un importo massimo pari alla somma delle voci da a) a d).	Art. 18 GBER per PMI De Minimis per MidCap

I limiti sopra riportati per ciascuna voce di spesa si applicano alle spese di ogni singolo Partner.

A) con riferimento alle Attività di Sviluppo Sperimentale:

Investimenti in Sviluppo Sperimentale	
Tipologia di Spesa	Regime di aiuto
h) spese di personale direttamente impegnato sulle Attività di Sviluppo Sperimentale, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 7 del Regolamento GBER – approvate con D.G.R. n. 4664/2015 e successivamente modificate con D.G.R. n. 1162/2023 e s.m.i. in	

⁴ Le opere murarie non devono configurarsi come "ristrutturazione importante" intendendo per "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come ristrutturazione importante un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio.

<p>funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di Progetto dal Partner;</p>	<p>Art. 25 GBER comma 5 lett. c) e comma 6 lett. a)</p>
<p>i) i costi relativi a strumentazione e attrezzature (nuove o usate) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per le Attività di Sviluppo Sperimentale (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso) – in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia; nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;</p>	
<p>l) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'Attività di Sviluppo Sperimentale;</p>	
<p>m) spese generali supplementari (costi indiretti) rendicontate forfettariamente nella percentuale del 15% dei costi ammissibili per il personale di competenza del Partner coinvolto nelle Attività di Sviluppo Sperimentale (ex art. 54 Reg. 2021/1060).</p>	

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati);
- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere Spese Effettivamente Sostenute (come definite al successivo art. D.11) a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda da parte della Filiera ed entro i termini stabiliti al precedente articolo B.2.b;
- c) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e in Lombardia;
- d) non sono ammessi pagamenti di acconti effettuati prima della data di presentazione della Domanda;

e) i Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda, intendendo per “avvio dei lavori”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

f) come previsto dall’art. 41 comma 1-bis del GBER, gli interventi di stoccaggio di energia elettrica devono risultare combinati con interventi di energia rinnovabile: deve quindi verificarsi che entrambi gli elementi (produzione di energia rinnovabile e stoccaggio di energia elettrica) siano componenti di un unico investimento oppure, in alternativa, che l’elemento di stoccaggio sia collegato a un impianto esistente di produzione di energia da fonti rinnovabili. La spesa relativa alla componente di stoccaggio è ammissibile esclusivamente nel caso in cui l’elemento di stoccaggio assorba, su base annua, almeno il 75% della sua energia dall’impianto di produzione di energia rinnovabile, a cui deve essere collegato direttamente.

4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) le spese per l’acquisto di rami di azienda;

b) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;

c) le spese sostenute mediante operazioni di leasing diversi dal leasing finanziario e/o noleggio;

d) le spese per l’acquisto di beni usati;

e) le spese effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario, da società (anche Partner della stessa Filiera) con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Partner beneficiario stesso. In sede di rendicontazione delle spese il Partner beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all’articolo D.4;

f) la fatturazione delle prestazioni tra Partner della stessa Filiera;

g) le spese di personale interno ad eccezione di quanto previsto per le Attività di Sviluppo Sperimentale di cui al precedente comma 2 B) lett. h); sono in ogni caso esclusi i costi del personale interno relativi a contratti di tirocinio e stage;

h) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;

i) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;

j) le spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati nonché le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;

k) le spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2 lettere a), e) ed f);

l) ulteriori spese non espressamente indicate nell’elenco delle spese ammissibili;

4. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.

5. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH di cui al precedente comma 2 lett. a) e i) sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:

a) solo qualora sia prevista la dismissione di un macchinario, che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi, risultante da dichiarazione del Partner beneficiario, oppure indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato, che deve risultare:

1. qualora non appartengano alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., da una delle seguenti condizioni:
 - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - ii. iscrizione del Partner beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. qualora appartengano alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., dalla presenza del documento di trasporto (DDT) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);

b) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., deve essere verificata l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'articolo D.4 del presente bando.

Qualora sia prevista l'acquisizione/dismissione di un accumulatore si attueranno le prescrizioni individuate dal D.Lgs. n. 188/2008, laddove pertinenti, il cui rispetto sarà verificato in sede di controlli di cui all'art. D.4.

6. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente bando.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. Il Partner capofila, come individuato nell'Accordo di Filiera, presenterà la Domanda per nome e per conto della Filiera esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it **a partire dalle ore 15:00 del 16 aprile 2025.**

2. Il presente bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1990, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle Domande su Bandi e Servizi e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5, salvo proroga, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

3. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, come dettagliato nel precedente articolo A.5, Bandi e Servizi bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un apposito avviso sulla piattaforma Bandi e Servizi.

4. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che sarà disponibile all'interno di Bandi e Servizi alla data di apertura del presente bando.

5. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della Domanda può essere effettuato esclusivamente dal Partner capofila, come individuato nell'Accordo di Filiera:

a) avente codice fiscale italiano tramite:

i. identità digitale SPID;

ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.

b) non avente codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

6. La persona incaricata alla compilazione della Domanda in nome e per conto del Partner capofila deve:

a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;

b) in tutti gli altri casi:

i. compilare le informazioni anagrafiche del Partner capofila;

ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Partner capofila, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità del Partner capofila.

7. Prima di presentare la Domanda, tutti i Partner della Filiera dovranno procedere con la registrazione alla piattaforma Bandi e Servizi.

8. **Nella Domanda, il Partner capofila deve, tra le altre informazioni richieste, compilare nell'apposita sezione di Bandi e Servizi le informazioni necessarie ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Filiera**, come da fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sul sito di Regione Lombardia e sul sito di Finlombarda. L'Accordo di Filiera disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascun Partner nell'ambito del Progetto di Filiera e dettaglia le attività progettuali e i costi di progetto previsti relativamente ad ognuno, articolati per voci di spesa, ivi incluse le eventuali attività di Sviluppo Sperimentale. Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i Partner di Progetto differenti dal predetto Accordo di Filiera e/o altri documenti che non siano generati dalla piattaforma Bandi e Servizi in seguito all'inserimento dei dati sulla piattaforma stessa.

9. Al termine della fase di compilazione delle informazioni relative all'Accordo di Filiera, il Partner capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante "l'Accordo di Filiera" generato automaticamente dal sistema, che dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante di ciascun Partner della Filiera (o procuratore). L'Accordo di Filiera così sottoscritto deve essere caricato nell'apposita sezione di Bandi e Servizi. Non saranno accettate modalità diverse di presentazione e compilazione dell'Accordo di Filiera.

10. **Al fine dell'inoltro online della Domanda, il Partner capofila deve provvedere ad allegare, oltre a quanto richiesto al comma precedente** e all'eventuale delega al soggetto esterno da contattare (documentazione obbligatoria nel caso in cui il Partner capofila abbia indicato nella Domanda un soggetto esterno delegato da contattare), **con riferimento a ciascun Partner richiedente** la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sulla piattaforma Bandi e Servizi:

- a) il modulo “**Dichiarazioni sostitutive di atto notorio**” compilato e sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun Partner;
- b) documentazione relativa a dati di bilancio:
- i. **per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio** (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc...), eventuale copia del bilancio approvato (comprensivo del verbale di approvazione dell’Assemblea dei soci e relativi allegati) qualora l’ultimo bilancio di esercizio sia stato approvato ma non depositato alla data di presentazione della domanda;
 - ii. **per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio in regime di contabilità ordinaria:** ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura “definitivo” oppure ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;
 - iii. **per i soggetti che non dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi**, elaborato relativo ad un **budget**, corredato da un **business plan** (utilizzando i modelli disponibili su Bandi e Servizi) con l’esplicitazione delle ipotesi qualitative a supporto, contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:
 - 1. 3 anni, ove l’importo complessivo richiesto del Finanziamento è inferiore a euro 500mila;
 - 2. 5 anni, ove l’importo complessivo richiesto del Finanziamento è pari o superiore a euro 500mila.
- c) ove applicabile⁵, **moduli antimafia** scaricati dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia, e completi dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;
- d) **modulo per il calcolo della dimensione d’impresa** secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- e) **modulo di adeguata verifica del cliente**, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
- f) solo in caso di richiesta di premialità relativa alla sostenibilità ambientale, **la documentazione attestante il possesso della certificazione o registrazione ambientale volontaria di processo o di prodotto**; La premialità verrà valutata sulla base delle certificazioni allegate alla Domanda;
- g) **per i soggetti che non dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi** e nel caso in cui il Partner richiedente voglia avvalersi – qualora risultasse necessario a seguito della valutazione di cui al successivo articolo C.3.c (“Valutazione delle domande”) – di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor secondo quanto previsto all’Allegato D.13.c, una dichiarazione circa la disponibilità dell’impresa sponsor medesima, sottoscritta digitalmente o elettronicamente dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell’interesse del Partner richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. N. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante;
- h) solo in caso di attività di Sviluppo Sperimentale, **curriculum vitae sintetico** (epurato dai dati personali, data di nascita, residenza, contatti telefonici personali) di ciascuna delle risorse interne impiegate nella gestione delle attività di Sviluppo Sperimentale e/o nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche come da elenco fornito all’interno dell’Accordo di Filiera;

⁵ I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l’Agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00.

i) procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, nel caso in cui il Partner abbia previsto un delegato per la firma dei documenti.

Nell'apposita sezione di Bandi e Servizi verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

La mancanza o incompletezza della Domanda e della documentazione da allegare alla stessa e che ne costituisce parte integrante, non sanate entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della Domanda.

11. La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Partner capofila deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda di contributo deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il Partner capofila è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole – Allegato B art. 21 bis).

12. Successivamente, il Partner capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante la "Domanda di Agevolazione" generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (o procuratore). Il modulo di Domanda di Agevolazione riporta in automatico nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.

13. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

14. Le Domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata al Partner capofila via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La Domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

15. A partire dalla data di apertura dello sportello indicata al comma, le imprese interessate potranno usufruire del supporto di un apposito desk dedicato, per la presentazione delle Domande e per la richiesta di chiarimenti inerenti ai contenuti del presente bando, inoltrando eventuali quesiti al recapito di posta elettronica filiere@regione.lombardia.it.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (articolo 5 comma 2 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle Domande su Bandi e Servizi, che prevede una fase di istruttoria formale e, per le Domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle Domande prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande di cui al successivo articolo C.3.b svolta da Finlombarda e una fase di valutazione di merito di cui all'articolo C.3.c, articolata in un'istruttoria economico-finanziaria dei singoli Partner e una valutazione tecnica del Progetto di Filiera, svolta da un Nucleo Tecnico di Valutazione appositamente costituito.

2. L'istruttoria delle Domande si conclude con l'adozione dei provvedimenti di concessione dell'Agevolazione o di rigetto delle Domande presentate entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle Domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo C.3.d.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. La verifica di ammissibilità è finalizzata alla verifica di:

- a) correttezza della modalità di presentazione della Domanda;
- b) completezza e regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Partner richiedenti e dei Progetti di Filiera previsti dal presente bando.

2. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della Domanda alla valutazione di cui al successivo articolo C.3.c e provvede a darne comunicazione al Partner capofila. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità la Domanda è istruita anche nel merito.

C.3.c Valutazione delle domande

Istruttoria economico-finanziaria

1. Nella fase di istruttoria economico-finanziaria Finlombarda verifica la classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring di cui alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit scoring per startup determinando il relativo quadro cauzionale secondo quanto previsto all'Allegato D.13.c); non sono ammissibili le imprese con classificazione di Credit Scoring da 8 a 12 (o 4 e 5 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) e "unrated" (UN).

2. Per le imprese che dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi è possibile procedere con una simulazione sulla classificazione di Credit Scoring seguendo le indicazioni all'indirizzo <https://fdg.mcc.it/rating/>.

3. Sono ammessi alla valutazione tecnica solo i Progetti di Filiera per i quali almeno n. 3 Partner abbiano superato l'istruttoria economico-finanziaria e che garantiscano il rispetto del requisito della soglia minima di spese ammissibili di 300.000 (trecentomila/00) euro.

4. Qualora uno o più Partner non superassero l'istruttoria economico-finanziaria, ma fosse comunque rispettato il numero minimo di Partner pari a n.3 (tra cui deve essere obbligatoriamente presente il Partner capofila, pena la non ammissione della Domanda), Regione Lombardia informerà tempestivamente il Partner capofila.

Nella successiva valutazione tecnica il Progetto di Filiera sarà valutato esclusivamente sulla base delle attività e spese sostenute dai Partner che hanno superato l'istruttoria economico-finanziaria, salvo ritiro della Domanda presentata ai sensi del successivo art. D.2.a e tenuto conto che non sono ammissibili sostituzioni dei Partner della Filiera nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della Domanda e la concessione dell'Agevolazione.

Valutazione tecnica

5. La valutazione tecnica del Progetto di Filiera è svolta da un Nucleo Tecnico di Valutazione. Tale valutazione è effettuata, per la parte di Progetto di Filiera relativa alle Attività di Sviluppo Aziendale, sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità, di 100 punti):

Griglia di valutazione Progetto di Filiera – Attività di Sviluppo Aziendale

AMBITO	CRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione	Qualità progettuale in termini di coerenza con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo – con soglia minima pari a 12 punti (da 0 a 20)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	6
		Sufficientemente Adeguata	12
		Più che adeguata	16
		Eccellente	20
	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo delle imprese della Filiera (da 0 a 25)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	8
		Sufficientemente adeguata	15
		Più che adeguata	20
		Eccellente	25
	Valore aggiunto, anche in termini di grado di innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0

	dell'investimento e/o ricadute sulla filiera/settore/catena di approvvigionamento (da 0 a 20)	Non sufficientemente adeguata	6
		Sufficientemente adeguata	12
		Più che adeguata	16
		Eccellente	20
	Qualità della composizione della Filiera, nelle diverse fasi individuate, in termini della capacità, anche organizzativa, di concorrere agli obiettivi e al contenuto dell'operazione (da 0 a 20)	Totalmente inadeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Non sufficientemente adeguata	6
		Sufficientemente adeguata	12
		Più che adeguata	16
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 10)	Eccellente	20
		Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	4
		Adeguate	7
	Più che adeguata	10	
Qualità economico-finanziaria in termini di sostenibilità finanziaria della proposta	Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 5 punti)	<p>Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 5 punti)</p> <p>L'Autosufficienza finanziaria dell'Investimento viene valutata sulla base del piano economico fornito nell'Accordo di Filiera. Il punteggio relativo all'Autosufficienza finanziaria è pari alla media ponderata (in funzione dell'importo del finanziamento richiesto da ciascun partner) dei punteggi assegnati a ciascun partner sulla base di (1) piano economico fornito da ogni partner che partecipa all'Accordo di Filiera (2) punteggio assegnato a ciascun piano economico in funzione del rapporto tra le grandezze A e B come di seguito meglio rappresentate:</p> <p>A. differenza tra la sommatoria di EBITDA e la sommatoria degli impegni finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (IF). IF(t) è l'esborso monetario complessivo che avviene nell'anno t per ripagare le quote capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine. Entrambe le sommatorie sono calcolate sull'intera durata (T) della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento. In formula:</p>	<p>Rapporto A/B</p> <p>Punteggio</p> <p>$A/B < 1$ - 0 punti</p> <p>$1 \leq A/B \leq 2$ - 1 punto</p> <p>$2 < A/B \leq 5$ - 2 punti</p> <p>$5 < A/B \leq 10$ - 3 punti</p> <p>$10 < A/B \leq 30$ - 4 punti</p> <p>$A/B > 30$ - 5 punti</p>

		$A = \sum_1^T EBITDA(t) - \sum_1^T I_F(t)^6$ <p>B. Quota di Agevolazione concedibile a titolo di Finanziamento.</p> <p>In caso di durata della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento concedibile superiore a 3 anni, l'EBITDA e gli impegni finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (IF) per ciascuno degli anni successivi al terzo anno vengono considerati pari a quelli del terzo anno (in quanto si ipotizza che dal terzo anno gli effetti economici dell'investimento siano a regime).</p>	
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA			100 punti
PREMIALITÀ	Accordi di Progetto di Filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i. "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle Filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.: punteggio in funzione della numerosità di soggetti aderenti con punteggio massimo nel caso in cui tutti i soggetti appartengano alla medesima Filiera riconosciuta.	% di Partner aderenti agli Accordi di progetto di filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i.	0% - 0 punti >0% e <20% - 2 punti >=20% e <40% - 4 punti >=40 e <60% - 6 punti >=60% e <80% - 8 punti >=80% e <=100% - 10 punti =100% - 12 punti
	Sostenibilità ambientale (certificazione o registrazione ambientale volontaria di processo o prodotto): punteggio in funzione della numerosità dei soggetti con il requisito.	% di Partner aderenti che dispongono al momento della presentazione della domanda una certificazione o registrazione ambientale volontaria di processo o prodotto	0% - 0 punti >0% e <50% - 1 punto >=50% - 2 punti

⁶ Ai fini del calcolo della formula sopra illustrata valgono le seguenti condizioni:

- 1) dato il valore massimo dell'EBITDA margin calcolato sui n. 2 bilanci (o dichiarazioni dei redditi per le società non tenute al bilancio) utilizzati per la definizione della classe di valutazione (EBITDA MRG_{MAX}), la sommatoria di EBITDA rapportata alla sommatoria del Valore della Produzione (determinate sulla base dei dati riportati nel piano economico di cui sopra) può risultare pari o inferiore a EBITDA MRG_{MAX} + 5%. Se tale condizione non è rispettata, la sommatoria di EBITDA è ridotta fino al valore che consente il rispetto di tale condizione. Tale ultimo valore viene utilizzato ai fini del calcolo del parametro A.
- 2) dato il valore del rapporto tra totale utilizzi a scadenza da Centrale Rischi Banca d'Italia alla data di chiusura dell'ultimo esercizio finanziario utilizzato per la definizione della classe di valutazione e il Valore della produzione del medesimo esercizio, si ipotizza che tale rapporto rimanga costante per l'intera durata del piano economico. Per ciascun esercizio di piano economico, l'esposizione finanziaria a medio-lungo termine viene stimata in funzione del rapporto come sopra calcolato rispetto al rispettivo Valore della produzione. L'impegno finanziario di ciascun esercizio di piano viene convenzionalmente stimato pari all'esposizione finanziaria a medio-lungo termine dell'esercizio (come sopra calcolata) rapportata a una durata standard pari a 5 anni.

7. Per essere ammessi all'Agevolazione, i Progetti di Filiera - Attività di Sviluppo Aziendale devono:

- a) conseguire un punteggio complessivo, al lordo delle premialità, pari ad almeno 65 punti;
- b) conseguire un punteggio almeno pari a "Sufficientemente adeguata" nel criterio "Qualità progettuale in termini di coerenza con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo", raggiungendo cioè una soglia minima di punteggio su tale criterio pari a 12 punti.

8. I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 12 punti complessivi che si aggiungono al punteggio di valutazione.

9. Nell'ambito della valutazione delle Domande verrà effettuata la verifica della pertinenza delle spese del Progetto di Filiera e la relativa applicazione del regime d'aiuto. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Nucleo Tecnico di Valutazione propone al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, nell'ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell'investimento ammissibile e la proposta di Agevolazione.

10. Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., in caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali, è possibile concedere un Finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di Finanziamento risulta inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione (come definita all'articolo D.11 del presente bando). In particolare, la verifica viene effettuata con riferimento al valore massimo del Valore della produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati; per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – viene utilizzato il maggiore valore della voce "Totale componenti positivi" valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali; qualora un soggetto richiedente non disponesse di 3 esercizi contabilmente chiusi, il calcolo del Valore della produzione viene effettuato sulla base degli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi.

Qualora non fosse rispettata tale condizione, l'importo massimo concedibile a titolo di Finanziamento è pari al 35% del Valore della Produzione. In ogni caso, la quota di Contributo concedibile non può essere superiore alla quota di Finanziamento.

11. Solo nel caso in cui il Progetto di Filiera consegua un punteggio pari ad almeno 65 punti al lordo delle premialità, si procede con la valutazione delle eventuali Attività di Sviluppo Sperimentale sulla base dei seguenti criteri:

Griglia di valutazione Attività di Sviluppo Sperimentale

AMBITO	CRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione (da 0 a 25 punti)	Qualità progettuale in termini di coerenza con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione (da 0 a 15) – con soglia minima pari a 9 punti	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	6
		Adeguata	9
		Più che adeguata	15

	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 10)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	4
		Adeguata	7
		Più che adeguata	10
Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 45 punti)	Completezza e validità tecnico-scientifica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività (da 0 a 15 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	6
		Adeguata	9
		Più che adeguata	15
	Livelli incrementali della operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale (da 0 a 30 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	9
		Adeguata	18
		Più che adeguata	30
Qualità dell'organizzazione in termini di capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi e al contenuto dell'intervento (da 0 a 30 punti)	Qualità del management in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'operazione, anche in termini di esperienze pregresse nella gestione di progetti (da 0 a 10 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	3
		Adeguata	6
		Più che adeguata	10
	Qualità del team di progetto dedicato alla realizzazione dell'operazione (da 0 a 10 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	3
		Adeguata	6
		Più che adeguata	10
	Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del Progetto (da 0 a 10 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		Parzialmente adeguata	3
		Adeguata	6
		Più che adeguata	10

TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA	100 punti
--	------------------

12. Per essere ammessa al Contributo ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento GBER, l'Attività di Sviluppo Sperimentale deve:

- a) conseguire una valutazione, secondo la griglia di valutazione del precedente comma 11), pari ad almeno 65 punti;
- b) afferire ad una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 di cui alla D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1430;
- c) conseguire un punteggio almeno pari ad “Adeguate” nel criterio “Qualità progettuale in termini coerenza con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione”, raggiungendo cioè una soglia minima di punteggio su tale criterio pari a 9 punti.

Qualora la valutazione delle Attività di Sviluppo Sperimentale non raggiungesse il punteggio minimo pari a 65 o tali attività fossero ritenute non afferenti ad una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 di cui alla D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1430 o non fosse conseguito il punteggio minimo sul criterio di cui alla precedente lettera c), il Progetto è ammesso all'Agevolazione solo per la parte inerente alle Attività di Sviluppo Aziendale (con esclusione quindi delle Attività di Sviluppo Sperimentale che non saranno ammesse), fatto salvo il rispetto del requisito della soglia minima di spese ammissibili di 300.000 (trecentomila/00) euro per le Attività di Sviluppo Aziendale e del numero minimo di imprese Partner pari a 3.

13. Nell'ambito della valutazione delle Domande verrà effettuata la verifica della pertinenza delle spese delle Attività di Sviluppo Sperimentale e la relativa applicazione del regime d'aiuto. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Nucleo Tecnico di Valutazione propone al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, nell'ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell'investimento ammissibile e la proposta di Agevolazione concedibile.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle Domande, Regione Lombardia, anche per il tramite di Finlombarda, si riserva la facoltà di richiedere al Partner capofila i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Partner capofila entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità, costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Conclusa la fase di valutazione di merito il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione, avvalendosi del Nucleo Tecnico di Valutazione procede - salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di adeguata verifica, regolarità contributiva se applicabile, di antimafia se applicabile – all'adozione del provvedimento di concessione

dell'Agevolazione per il Progetto di Filiera e l'eventuale Attività di Sviluppo Sperimentale o di rigetto della Domanda. I provvedimenti vengono pubblicati sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>.

2. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia l'esito dell'istruttoria a ciascun Partner capofila all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in Domanda nonché, in caso di ammissione, la specifica dell'entità dell'Agevolazione concessa.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Partner capofila deve produrre, entro e non oltre i successivi 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, la dichiarazione attestante la data di avvio del Progetto, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma telematica da parte del proprio legale e, ove applicabile, la documentazione funzionale alla stipula del Contratto di Finanziamento per ciascun Partner della Filiera, allegando la seguente documentazione o fornendo le informazioni sotto riportate:

a) in versione elettronica, tramite la piattaforma Bandi e Servizi:

i. in caso di soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento diversi dal legale rappresentante del Partner beneficiario, copia del documento di identità (in corso di validità), del codice fiscale e copia della procura conferita ai sensi di Legge;

ii. in caso di concessione con richiesta di Garanzia, il/i contratti di Garanzia/e per l'importo richiesto redatto sulla base del fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi e sul sito di Finlombarda, e rilasciato dai garanti indicati nell'Allegato D.13.c, alternativamente:

- in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante da caricare sulla piattaforma Bandi e Servizi;
- in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante;

iii. nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione iscritta alla sezione i di IVASS secondo quanto previsto nell'Allegato D.13.c, documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento su Bandi e Servizi, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

iv. ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Partner beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;

v. dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale), se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della Domanda, nella quale realizzare il Progetto di Filiera ammesso;

b) in caso di concessione con richiesta di Garanzia in funzione del quadro cauzionale connesso al Credit Scoring, il/i contratto/i in originale relativo/i alla/e Garanzia/e per l'importo richiesto, sottoscritto/i con firma olografa dal contraente e dal garante, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo

di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda all'indirizzo indicato sul sito di Finlombarda (www.finlombarda.it).

2. Salvo gli obblighi di firma già indicati al precedente comma, la documentazione di cui al precedente comma 1 lett. a) iv e v deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del Partner beneficiario.

3. Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, Finlombarda provvede entro 30 giorni naturali e consecutivi, alla stipula del Contratto di Finanziamento con ciascun Partner beneficiario, previa verifica dell'assenza di insoluti⁷ su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Partner beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invia una comunicazione al Partner beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Partner beneficiario.

Nei casi in cui non sia necessario fornire la documentazione di cui al precedente comma 1 funzionale alla stipula del Contratto di Finanziamento, il Partner capofila dovrà comunque provvedere a produrre tramite la piattaforma Bandi e Servizi la dichiarazione attestante la data di avvio del Progetto.

4. Qualora il Partner capofila non invii, per cause imputabili alla Filiera, tramite la piattaforma Bandi e Servizi la documentazione richiesta entro il termine perentorio di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento di concessione della Domanda, Finlombarda ne invia comunicazione al Responsabile del Procedimento, che provvede con apposito provvedimento a dichiarare la decadenza dall'Agevolazione concessa per tutti i Partner beneficiari ai sensi del successivo articolo D.2.c.

C.4.b Erogazione dell'Agevolazione

1. Il Finanziamento viene erogato da Finlombarda a ciascun Partner beneficiario (PMI e MidCap), previa sottoscrizione del Contratto di Finanziamento da parte di tutti i Partner della Filiera, secondo le seguenti modalità:

a) **prima tranche pari al 70% della quota di Finanziamento a titolo di anticipazione** alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;

b) **tranche a saldo a conclusione del Progetto di Filiera**, al completamento della verifica da parte di Finlombarda della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al successivo articolo C.4.c.

Il Finanziamento non può essere erogato interamente a saldo.

2. Per le Attività di Sviluppo Aziendale, il Contributo viene erogato in un'unica soluzione da Finlombarda a ciascun Partner beneficiario a conclusione del Progetto di Filiera contestualmente all'erogazione del saldo del Finanziamento. Per le attività di Sviluppo Sperimentale il Contributo è erogato a saldo da Finlombarda previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili.

3. Finlombarda effettua l'erogazione dell'anticipazione alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento di cui al precedente articolo C.4.a previa verifica:

a) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);

b) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;

⁷ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

c) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "*Impegno Deggendorf*"), ad esclusione dei casi di applicazione del regime de minimis.

4. Finlombarda effettua l'erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo a seguito della relativa richiesta corredata dalla rendicontazione del Progetto di Filiera di cui al successivo articolo C.4.c previa verifica:

a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale di Progetto di Filiera;

b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto nelle modalità previste all'articolo C.4.c;

c) della realizzazione finale del Progetto di Filiera, ivi incluse le eventuali Attività di Sviluppo Sperimentale per un importo non inferiore al 50% delle spese ammesse ed approvate con provvedimento regionale e del sostenimento delle spese rendicontate e validate da parte di almeno 2 Partner beneficiari di qualsiasi dimensione;

d) dell'assenza di insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Partner beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invia una comunicazione al Partner beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Partner beneficiario;

e) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);

f) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;

g) che il Partner beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "*Impegno Deggendorf*") ad esclusione dei casi di applicazione del regime de minimis.

L'erogazione della tranche a saldo avviene a valle dell'eventuale rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d.

5. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Finlombarda presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

6. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00, (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL del Finanziamento), il Partner beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa.

7. Finlombarda provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a saldo entro 20 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle verifiche di cui al successivo articolo C.4.c, salvo rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro il termine

indicato da Finlombarda nella richiesta e comunque entro un termine massimo di 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del Partner beneficiario. In caso di mancata trasmissione delle integrazioni si procederà con la valutazione della documentazione agli atti.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del Contributo e della tranches a saldo del Finanziamento deve essere presentata dal Partner capofila esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima.

2. Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Partner capofila è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

a) una relazione finale contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di Filiera realizzato, ivi incluse le eventuali Attività di Sviluppo Sperimentale secondo il modello disponibile su Bandi e Servizi;

b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 e all'Allegato D.13.b; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento; per le spese di personale, timesheet attestanti le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività rendicontate relative alle Attività di Sviluppo Sperimentale;

c) idonea documentazione fotografica relativa a ciascun Partner beneficiario atta ad evidenziare che il Progetto di Filiera sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;

d) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti di ciascun Partner beneficiario, moduli antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

e) per ciascun Partner la cui concessione sia con richiesta di garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della garanzia, copia del contratto relativo alla garanzia per l'importo residuo della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento concesso ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento da garantire:

i. in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Partner beneficiario) e dal garante da caricare su Bandi e Servizi;

ii. in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente e dal garante; l'originale dovrà essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda all'indirizzo indicato sul sito di Finlombarda (www.finlombarda.it).

3. Al termine della fase di compilazione, il Partner capofila deve scaricare tramite l'apposito pulsante il modulo "Richiesta di erogazione" generato automaticamente dal sistema, che dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante di ciascun Partner della Filiera. Il modulo così sottoscritto deve essere poi caricato nell'apposita sezione di Bandi e Servizi.

4. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata:

a) per i progetti di Filiera che NON prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale, entro 18 mesi dalla data di del provvedimento di concessione (salvo proroga di cui all'articolo D.3), pena la decadenza dell'Agevolazione di tutti i Partner beneficiari della Filiera;

b) per i progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale, entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione (salvo proroga di cui all'articolo D.3), pena la decadenza dell'Agevolazione di tutti i Partner beneficiari della Filiera.

5. Finlombarda completerà la verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al precedente comma 2 entro 60 giorni solari e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta di erogazione del saldo. Finlombarda, ove applicabile, invierà apposita comunicazione con richiesta di presentazione di copia del contratto relativo alla garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso qualora fosse dovuta e non fosse stata presentata in sede di richiesta di erogazione saldo. Tale garanzia dovrà essere trasmessa, pena la decadenza dell'Agevolazione, entro e non oltre 60 giorni dalla predetta richiesta.

6. Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere al Partner capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati non verranno prese in considerazione.

7. Le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non possono essere complessivamente inferiori al 50% del costo totale del Progetto di Filiera ammesso e devono essere sostenute da almeno 2 Partner beneficiari (non vi è limite minimo di spese da rendicontare per singolo Partner), di qualsiasi dimensione, a pena di decadenza dell'Agevolazione di tutti i Partner beneficiari; la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento per Partner di cui all'articolo B.2.a. comma 4 e complessivo ai sensi dell'articolo B.2.a. comma 6. In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dell'Agevolazione di tutti i Partner beneficiari della Filiera. A tal fine, nella relazione finale di Progetto, allegata alla richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento, dovrà essere dato ampio riscontro e motivazione delle variazioni intervenute rispetto al Progetto ammesso in concessione.

8. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente bando.

C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni che determinano un aumento delle spese complessive del Progetto di Filiera ovvero dell'intensità di aiuto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Le variazioni fra le spese ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, pertanto, non devono essere preventivamente comunicate, purché siano garantite le caratteristiche del Progetto di Filiera e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo, nonché il rispetto dei limiti precisati al precedente articolo B.3.

3. Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale si procede alla rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione medesima per ciascun Partner beneficiario in coerenza con quanto disposto al precedente articolo B.1.b, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 50% delle spese complessivamente ammesse e sia rispettato il numero minimo di 2 Partner, di qualsiasi dimensione, che hanno sostenuto le spese rendicontate e validate.

4. Qualora l'anticipo erogato ai sensi dell'art. C.4.b del presente Bando risulti di importo superiore al Finanziamento rideterminato con provvedimento di Finlombarda, si procede al recupero delle somme conformemente a quanto disposto all'art. D.2.d del Bando.

5. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento di Finlombarda.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Partner beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, sono altresì previsti i seguenti:

per ciascun Partner beneficiario:

- a) conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo, la documentazione di spesa;
- b) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso di cui all'articolo B.2.b, come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998;
- c) in caso di applicazione dei regimi di aiuto ex articolo 17 del GBER, mantenere gli attivi immateriali ammessi come spese nel proprio attivo per almeno tre anni dalla conclusione del Progetto di Filiera;
- d) mantenere l'investimento nella/e Sede/i operativa/e oggetto del Progetto di Filiera per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
- e) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, Finlombarda e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto di Filiera, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- f) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione della quota di Agevolazione concessa a titolo di Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa;
- g) per i Partner PMI e MidCap svolgono Attività di Sviluppo Aziendale, avere la Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia al momento della stipula del Contratto di Finanziamento e fino alla data di richiesta di erogazione di cui al precedente art. C.4.c del bando;
- h) per il Partner che svolge Attività di Sviluppo Sperimentale, avere la Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia alla richiesta di erogazione del saldo del Contributo;
- i) presentare, ove applicabile, garanzie idonee per l'importo del Finanziamento concesso ai sensi dell'art. C.3.c comma 1 e dell'Allegato D.13.c del presente bando;
- j) rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile;

per il solo Partner capofila:

- k) procedere all'invio della documentazione per la stipula del Contratto di Finanziamento entro 90 giorni solari e consecutivi ai sensi dell'articolo C.4.a;
- l) procedere all'invio della richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione entro i termini stabiliti al precedente articolo C.4.c comma 4, salvo eventuale proroga;

per l'intera Filiera:

- m) realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Progetto di Filiera approvato;
- n) realizzare il Progetto di Filiera per almeno il 50% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione, sostenuto da almeno 2 Partner beneficiari di qualsiasi dimensione, nella/e Sede/i operativa/e lombarda/e oggetto del Progetto ai sensi dell'articolo A.3 comma 3;
- o) solo nel caso in cui vi sia un Partner che svolge attività di Sviluppo Sperimentale, rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (EU) n. 2021/1060: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso ovvero che nel quinquennio successivo all'erogazione del saldo non abbia luogo:
 - a. la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
 - b. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

D.1.b Obblighi informativi dei Partner beneficiari

1. Ciascun Partner beneficiario, per il tramite del Partner capofila e per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi, si impegna altresì a:

a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3:

- i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) di un Partner beneficiario;
- ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Partner beneficiario all'Agevolazione;
- iii. successivamente alla data di concessione dell'Agevolazione, le eventuali variazioni della Sede operativa oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della Domanda, di cui al comma 1 dell'articolo A.3;

b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Ciascun Partner beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto di Filiera è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46,47, 50 e Allegato IX.

2. Nello specifico, ciascun Partner beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo

di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027/comunicare-il-programma-3>

Nell'ambito di tali attività, ciascun Partner beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

3. Ciascun Partner beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del saldo di cui al precedente articolo C.4.c. comma 2.

4. Nel caso di Agevolazione per Progetti le cui spese totali ammissibili superano euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), il Partner beneficiario deve esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

5. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Partner capofila ha facoltà di ritirare la Domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione, il Partner capofila e ciascun Partner beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

La rinuncia di un Partner, senza che l'intera Filiera decada dall'Agevolazione, può avvenire alle seguenti condizioni:

a) venga garantito che i Partner con attività realizzate e spese rendicontate e validate devono necessariamente essere pari ad almeno 2 imprese di qualsiasi dimensione;

b) venga garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Filiera, assicurando che le spese complessive del Progetto di Filiera, rendicontate e validate, siano necessariamente pari ad almeno il 50% di quelle ammesse in fase di concessione;

c) qualora il Partner che ha rinunciato sia il Partner capofila, venga garantita, entro 30 giorni dalla data di rinuncia del Partner capofila, la nomina di un nuovo Partner capofila tra uno degli altri Partner beneficiari da comunicare via pec a Regione Lombardia allegando una comunicazione sottoscritta da tutti i Partner beneficiari della Filiera.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Partner capofila deve utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. In caso di ritiro della Domanda, il Responsabile del Procedimento provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo articolo D.2.c.

3. I soggetti che ritirano la Domanda o rinunciano all'Agevolazione prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande possono presentare una nuova Domanda.

4. La rinuncia del Partner, nel rispetto dei vincoli e requisiti sopra richiamati, determina in ogni caso la decadenza dalla relativa quota di Agevolazione e la restituzione delle somme eventualmente già percepite.

D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento viene risolto da Finlombarda nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.a lettera f) (antiriciclaggio);
- b) indebita percezione dell'Agevolazione accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Partner beneficiario;
- c) mancato pagamento di due rate consecutive della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- d) in caso di assoggettamento del Partner beneficiario alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155", o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento, tutte le procedure di composizione della crisi ai sensi del predetto Codice della crisi nonché il concordato preventivo in continuità e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;
- e) in caso di interdittiva antimafia se applicabile;
- f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 4 lett. d).

2. Nei predetti casi il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, ad eccezione della precedente lettera c), a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte di Finlombarda, provvederà a dichiarare la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione.

3. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), Finlombarda invia formale comunicazione al Partner beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario Contratto di Finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme a titolo di debito residuo, erogate come Finanziamento ai sensi del successivo articolo D.2.d. In tal caso viene fatta salva la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di Contributo.

D.2.c Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del singolo Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. f), m) e n));
- b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del Contratto di Finanziamento non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 3;
- c) mancato rispetto entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi degli adempimenti post concessione previsti all'articolo C.4.a. comma 1;
- d) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale:

i. fino all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del presente bando, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Partner beneficiario originario;

ii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione e qualora il nuovo soggetto abbia almeno due bilanci approvati, venga meno il possesso dei requisiti previsti, ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022, dall'art. A.3 comma 3 lett. c);

iii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione e qualora il nuovo soggetto non abbia almeno due bilanci approvati, il mancato rilascio di idonea garanzia pari al 80% del Finanziamento in essere.

e) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente articolo D.2.a;

f) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Partner beneficiario in fase di presentazione della Domanda, di stipula del Contratto di Finanziamento e di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione;

g) risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento;

2. Nei predetti casi, Finlombarda, a seguito del provvedimento di dichiarazione di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa, provvede a dichiarare risolto il Contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

3. Nei casi di cui al precedente art. D.2.b lettere a), b), d), e) e f), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte di Finlombarda, provvede a dichiarare la decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa.

4. Finlombarda emana un apposito provvedimento di decadenza del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lett. f);

b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Partner beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e/o del Contributo per PMI e MidCap che svolgono Attività di Sviluppo Aziendale, non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.b comma 4.

5. Finlombarda emana un apposito provvedimento di decadenza di tutti i Partner della Filiera dall'Agevolazione concessa nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al precedente articolo D.1.a comma 1 lett. m) e n).

6. Regione Lombardia e/o Finlombarda comunicheranno al Partner capofila la decadenza sopravvenuta di uno o più Partner della Filiera rappresentata.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia si riserva, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Partner beneficiario dall'Agevolazione concessa, di non liquidare l'Agevolazione oppure se le somme sono già state erogate, di adottare le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

2. In particolare, nei casi di dichiarazione di decadenza dall'Agevolazione o di risoluzione contrattuale, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.R. 14 luglio 2003, n.10.

3. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza. Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.

4. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Partner capofila deve presentare tramite la piattaforma Bandi e Servizi eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti i Partner beneficiari e/o richiesta di proroga (in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).

2. Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto agli importi ammessi in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione. Non sono ammissibili scostamenti che intervengono su tipologie di spesa inizialmente non previste. Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nella relazione finale. In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto di Filiera, pena la decadenza dalla concessione. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

3. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della Domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie);
- c) la sostituzione di uno o più Partner beneficiari.

4. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi da ciascun Partner beneficiario, per il tramite del Partner capofila, al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al singolo Partner beneficiario che abbia subito la modifica anagrafica di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

5. Le variazioni di cui al precedente comma 3 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Partner beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate da ciascun Partner beneficiario, per il tramite del Partner capofila e per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi e possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa verifica da parte di Finlombarda del rispetto dei requisiti:

- a) soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante (salvo eventualmente il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Partner beneficiario originario), solo se il subentro avviene prima dell'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione;

b) soggetti di cui all'articolo A.3 comma 3 a) da parte del soggetto subentrante, se il subentro avviene successivamente all'erogazione della tranche a saldo;

c) previsti dalla metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., in qualsiasi momento sino alla completa estinzione della quota di Finanziamento.

A seguito dell'istruttoria di Finlombarda, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della comunicazione della variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Partner beneficiario di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Partner beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

6. Le variazioni di cui al precedente comma 3 lett. c) (sostituzione di uno o più Partner beneficiari) potranno avvenire alle seguenti condizioni:

a) potrà esserne fatta richiesta di sostituzione entro un termine pari alla metà della durata massima per la realizzazione del Progetto di Filiera;

b) la richiesta di sostituzione non potrà riguardare più della metà dei Partner beneficiari, arrotondati all'unità per difetto;

c) la sostituzione del Partner avviene con un soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo A.3 ("Soggetti beneficiari"). Il nuovo Partner sarà oggetto di un'istruttoria di ammissibilità e di valutazione economico finanziaria (con conseguente determinazione dell'eventuale quadro cauzionale);

d) il nuovo Partner subentra integralmente nelle spese ammissibili, negli impegni e negli obblighi assunti dal precedente Partner beneficiario secondo quanto previsto dall'Accordo di Filiera.

La sostituzione del Partner capofila può essere comunicata da uno dei Partner della Filiera via pec a Regione Lombardia allegando una comunicazione sottoscritta da tutti i Partner beneficiari della Filiera.

6. L'eventuale sostituzione di un Partner determina la decadenza della quota di Agevolazione facente capo al Partner sostituito (e la restituzione delle somme eventualmente già percepite) e una nuova concessione dell'Agevolazione in capo al nuovo Partner; al Partner sostituito non verrà riconosciuta alcuna Agevolazione anche nel caso in cui abbia sostenuto delle spese prima dell'avvenuta sostituzione. L'Agevolazione è concessa al nuovo Partner entro i limiti consentiti dai regimi di aiuto applicati e non potrà in alcun caso essere superiore all'Agevolazione originariamente concessa al Partner sostituito.

7. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o Finlombarda si riservano la facoltà di richiedere ai Partner beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

8. Le variazioni della Sede operativa oggetto del Progetto, dichiarata in fase di presentazione della Domanda possono essere richieste, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'articolo A.3, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento, successivamente alla data di concessione dell'Agevolazione e fino a 90 giorni prima della conclusione del Progetto di Filiera di cui al precedente articolo B.2.b.

9. La richiesta di proroga fino a un massimo di 90 giorni solari e consecutivi aggiuntivi rispetto alla data prevista di conclusione del Progetto di Filiera di cui all'articolo B.2.b (18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione per i progetti di Filiera che non prevedano Attività di Sviluppo Sperimentale; 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione per i progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale) deve essere presentata dal Partner capofila entro 90 giorni precedenti la suddetta data prevista di termine di progetto e deve essere adeguatamente motivata. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di Filiera al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Partner beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I Partner beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto di Filiera.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato e gli output collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- investimenti privati abbinati al sostegno pubblico;
- numero di imprese con un maggiore fatturato;
- numero di imprese sostenute con sovvenzioni;
- numero di imprese sostenute con strumenti finanziari.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Competitività e Sostenibilità di Imprese, Ecosistemi e Filiere e Rapporti istituzionali" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa sarà individuato con l'adozione di un ulteriore e consequenziale provvedimento da parte di Finlombarda sia in qualità di Soggetto Gestore che di Organismo Intermedio.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.a "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sulla piattaforma Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul portale istituzionale di regione Lombardia (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/filiere/misura-filiere-ecosistemi/misura-filiere-ecosistemi>) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>

2. Qualsiasi informazione relativa al presente bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- filiere@regione.lombardia.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al presente bando ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione;
- rendicontazioni_filiere@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.

3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al presente bando, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali - 2025
DI COSA SI TRATTA	Agevolare e sostenere il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese, in particolare PMI.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) e MidCap con Sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell'Agevolazione in caso di Attività di Sviluppo Aziendale o PMI, Mid Cap o Grandi Imprese con Sede operativa in Lombardia al momento dell'erogazione del Contributo in caso di

	Attività di Sviluppo Sperimentale, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese alla data di presentazione della Domanda e che rientrino nella classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring (o da 1 a 3 in caso di applicazione del Credit Scoring start up) di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i..
DOTAZIONE FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> - Euro 28.414.148,95 su risorse PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.4 (Finanziamento e Contributo) comprensiva dei relativi costi di gestione; - Euro 4.000.000 su risorse PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 (Contributo).
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'Agevolazione si compone di:</p> <p>per le Attività di Sviluppo Aziendale per PMI e MidCap (Progetto di Filiera):</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Finanziamento a tasso agevolato a copertura del 50% dell'investimento; - un Contributo a seconda del regime di aiuto applicato. <p>per le Attività di Sviluppo Sperimentale per PMI, MidCap o Grandi Imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Contributo a seconda del regime di aiuto applicato.
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'Agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento GBER o Regolamento de minimis.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a sportello": le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi di un'istruttoria di merito composta da una valutazione economico-finanziaria e da una valutazione tecnica.
DATA APERTURA	ore 15:00 del 16 aprile 2025
DATA CHIUSURA	Fino all'esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello, salvo proroga, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Partner capofila obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.</p>

CONTATTI

Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

Qualsiasi informazione relativa al presente bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica filiere@regione.lombardia.it.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente bando è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico - Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano indirizzo PEC: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) **“Accordo di Filiera”**: unica forma di aggregazione tra i Partner di Progetto ammessa dal presente bando, che disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascun Partner e dettaglia le attività progettuali e i costi di progetto previsti relativamente ad ognuno; l’Accordo di Filiera è generato dalla piattaforma Bandi e Servizi in seguito all’inserimento dei dati sulla piattaforma stessa secondo il fac simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sul sito di Regione Lombardia e sul sito del Gestore;
- b) **“Agevolazione”**: per le Attività di Sviluppo Aziendale per le PMI e le MidCap l’agevolazione è composta da una quota a titolo di Finanziamento ed una quota a titolo di Contributo concessa ed erogata ai sensi del presente bando; per le Attività di Sviluppo Sperimentale per le PMI, MidCap o Grandi Imprese l’agevolazione è composta da un Contributo;
- c) **“Attività di Sviluppo Aziendale”**: si intende l’insieme di attività che comportano investimenti in attivi immateriali e materiali, ivi inclusi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo / stoccaggio dell’energia, e acquisizione di servizi di consulenza finalizzata all’ottenimento di certificazioni e qualificazioni delle forniture, in coerenza con le finalità di cui all’art. B.2.a comma 1 e con le categorie di spesa ammissibili di cui all’art. B.3 comma 2 lett. A del presente bando;
- d) **“Attività di Sviluppo Sperimentale”**: ai sensi dell’art. 2 punto 86 del Regolamento GBER si intende l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
- e) **“Bandi e Servizi” o “Sistema Informativo”**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all’indirizzo www.bandis.regione.lombardia.it;
- f) **“Contratto di Finanziamento”**: il contratto sottoscritto da ciascun Partner beneficiario (PMI o MidCap) con il Soggetto Gestore ai fini dell’erogazione del Finanziamento;
- g) **“Contributo”**: il contributo in conto capitale sull’investimento concesso ai Partner beneficiari;
- h) **“Costi monetari”**: l’importo derivante dalla somma delle voci di cui all’art. 2425 Codice Civile, lettera B) senza considerare tra i valori da sommare gli ammortamenti, accantonamenti e

svalutazioni (lett. B voci 10, 12 e 13); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – vengono utilizzate le corrispondenti voci rilevabili dalle situazioni economico-patrimoniali o dalle dichiarazioni dei redditi;

- i) **“DNSH”**: acronimo di *“Do No Significant Harm”* (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che *“Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”*. Nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- j) **“Domanda”**: si intende la domanda Agevolazione a valere sul presente bando;
- k) **“EBITDA”**: la differenza tra Valore della produzione e Costi monetari (come definiti nel presente articolo); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – vengono utilizzate le corrispondenti voci rilevabili dalle situazioni economico-patrimoniali o dalle dichiarazioni dei redditi;
- l) **“Equivalente sovvenzione lordo”** o **“ESL”**: il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; per la componente di Contributo, l’ESL viene determinato sulla base dell’importo nominale di Contributo concesso; per la componente di Finanziamento, l’ESL viene determinato sulla base del differenziale attualizzato (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato su https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) tra le rate di ammortamento calcolate applicando il tasso di riferimento di mercato vigente al momento della concessione (sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e del tasso di riferimento vigente fissato dalla Commissione) e quelle calcolate applicando il tasso agevolato di cui al presente bando;
- m) **“Finlombarda S.p.A.”** o **“Finlombarda”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di Soggetto Gestore e di Organismo Intermedio;
- n) **“Filiera”**: insieme dei Partner appartenenti alla Filiera vincolati tra di loro dall’Accordo di Filiera;
- o) **“Finanziamento”**: il finanziamento erogato ai Partner beneficiari PMI o MidCap dal Soggetto gestore;
- p) **“Gestore”** o **“Soggetto gestore”** o **“Finlombarda”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico Accordo di finanziamento e di un apposito incarico da parte della Direzione Generale di Regione Lombardia di riferimento in raccordo con l’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;
- q) **“Grande Impresa”**: l’impresa che non soddisfa i criteri di cui all’allegato I ai sensi del Regolamento GBER e che non rientra tra le MidCap;
- r) **“MidCap”** (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): le imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, articolo 2, punti 6 e 7;
- s) **“Organismo Intermedio”** o **“Finlombarda”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE 2021/1060 e s.m.i. con delega dell’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;

- t) **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’Allegato I del Regolamento GBER;
- u) **“Partner capofila”**: uno dei Partner che compongono la Filiera e presenta la Domanda a nome e per conto della Filiera stessa, secondo quanto previsto nell’Accordo di Filiera. È responsabile dell’attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e si occupa di monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e di segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione della Filiera e/o sulla realizzazione del Progetto di Filiera;
- v) **“Partner richiedente”**: ogni PMI, MidCap e Grande Impresa che abbia presentato Domanda a valere sul presente bando sotto forma di Filiera con altri soggetti;
- w) **“Partner beneficiario”**: singoli Partner sotto forma di PMI, MidCap e Grandi Imprese che, a seguito della presentazione di un Progetto di Filiera, vengono ammessi all’Agevolazione di cui al presente bando;
- x) **“Progetto di Filiera”** o **“Progetto”**: il progetto di investimento (ivi inclusa l’eventuale Attività di Sviluppo Sperimentale) di cui all’articolo B.2.a, presentato dalla Filiera, per il quale si richiede l’Agevolazione;
- y) **“Ricavi da vendite/prestazioni”**: l’importo di cui all’art. 2425 Codice Civile, lettera A), numero 1); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – saranno utilizzate le corrispondenti voci rilevabili dalle situazioni economico-patrimoniali o dalle dichiarazioni dei redditi;
- z) **“Sede operativa”**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui il Partner svolga un’attività produttiva o un’offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di Filiera (ivi inclusa l’eventuale Attività di Sviluppo Sperimentale) di cui all’articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto di Filiera nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando.
- aa) **“Spesa Effettivamente Sostenuta”**: si intende la spesa riferita al Progetto di Filiera sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Partner beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Partner beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell’operazione;
- bb) **“Valore della produzione”**: l’importo derivante dalla somma delle voci di cui all’articolo 2425 Codice Civile, lettera A); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – si utilizzerà il maggiore valore della voce “Totale componenti positivi” valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG).

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente bando il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	Apertura: ore 15.00 del 16 aprile 2025	www.bandis.regione.lombardia.it

	Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria, salvo proroga, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027	
Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione o di rigetto della Domanda)	Entro massimo 120 giorni solari e consecutivi dalla data di invio al protocollo della Domanda al presente bando	
Durata dei Progetti	<p>I Progetti di Filiera ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i progetti di Filiera che NON prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale, massimo 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione; - per i progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale, massimo 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione; <p>salvo proroga fino ad un massimo di 90 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi.</p>	
Trasmissione documentazione per la stipula dei Contratti	Entro 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione	www.bandiregione.lombardia.it
Stipula dei Contratti di Finanziamento	Entro 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione completa per la stipula dei Contratti	
Erogazione anticipo Finanziamento (fino a un massimo del 70%)	Successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento	
Presentazione della rendicontazione delle spese	<p>I Progetti di Filiera ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i progetti di Filiera che NON prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale, massimo 18 mesi dalla data 	www.bandiregione.lombardia.it

	<p>del decreto di concessione dell'Agevolazione;</p> <p>- per i progetti di Filiera che prevedono Attività di Sviluppo Sperimentale, massimo 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione;</p> <p>salvo proroga fino ad un massimo di 90 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi.</p>	
Erogazione del saldo dell'Agevolazione	Successiva alla verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione.	



Regione Lombardia

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA “MISURA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI - 2025”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di istruire la richiesta di finanziamento e di contributo	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: <ul style="list-style-type: none">- dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR,	Dati comuni anagrafici: nome cognome e C.F.; e-mail dati riguardanti il percorso professionale.

	<ul style="list-style-type: none"> - dell'art. 2-ter del Codice Privacy, - dell'art. 5-bis della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività". - Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 - Decreto Ministeriale n. 115/2017 istitutiva del Registro Nazionale Aiuti (RNA); - DGR XII/3703/2024 	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati ad ARIA S.p.A., fornitore della piattaforma informatica, e a Finlombarda S.p.A., soggetto gestore e Organismo intermedio, in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni a partire dall'anno successivo a quello di concessione dell'agevolazione in virtù della disciplina sugli Aiuti di Stato.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese

A. Criteri generali per la rendicontazione delle spese

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del presente bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo B.3 del presente bando;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto di Filiera ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c. essere effettivamente sostenute dal Partner beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda ed entro e non oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione del Progetto ai sensi dell'articolo B.2.b del presente bando (tenendo conto di eventuali proroghe concesse) verificabile sulla base delle date di emissione dei titoli di spesa;
- d. essere chiaramente imputate al Partner beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Partner beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Partner beneficiario);
- e. essere relative a beni consegnati e installati presso la/e sede/i di realizzazione del Progetto di Filiera, oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto di Filiera;
- f. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, ove applicabile, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, le modalità di pagamento;
- g. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione; a tale previsione fanno eccezione le spese generali rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060, qualora ammissibili dal regime di aiuto applicato. Una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati; il Partner beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Partner beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di

credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);

- ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Partner beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Partner beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Partner beneficiario);
- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
- iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - 1. compensazione di crediti e debiti;
 - 2. pagamento in contanti;
 - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Partner beneficiario;

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;

- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- j. devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede/i operativa/e in Lombardia;
- k. essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo non inferiore al 50% del costo totale di Progetto di Filiera ammesso a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; in ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto di Filiera, pena la decadenza dalla concessione. La spesa validata a seguito della verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento per Partner di cui all'articolo B.2.a. comma 4 e complessivo ai sensi dell'articolo B.2.a. comma 6;
- l. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Partner beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto di Filiera, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la Sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Partner beneficiario;
- m. essere contabilizzate dal Partner beneficiario per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto di Filiera ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- n. non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo B.3 comma 3 del presente bando.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

I Partner beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data

dell'erogazione del saldo dell'Agevolazione; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la Sede del Partner beneficiario alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

Su tutti i documenti giustificativi di spesa digitali (fatture elettroniche), il Partner beneficiario deve riportare obbligatoriamente, nell'oggetto dei documenti medesimi, la dicitura riportante gli estremi del presente bando di riferimento

- per i costi sostenuti da PMI e MidCap per le Attività di Sviluppo Aziendale, "Spesa sostenuta a valere sul Bando della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali - 2025" e il Codice Unico di Progetto (CUP) E43D23000240009.
- per i costi sostenuti per le Attività di Sviluppo Sperimentale, "Spesa sostenuta a valere sul Bando della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali - 2025" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia in sede di concessione dell'Agevolazione.

In applicazione del Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 e s.m.i., le spese ammissibili devono essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dal Partner beneficiario (ad eccezione delle tipologie di spese riconducibili, per quanto riguarda le Attività di Sviluppo Sperimentale alle spese di personale ed alle spese generali supplementari di cui all'articolo B.3 comma 2 lett. n) e m)) e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali - 2025"; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa.

Per le spese sostenute prima della comunicazione del CUP o sostenute nei confronti di fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il Partner beneficiario deve riportare il codice CUP nella quietanza (se successiva alla pubblicazione del Bando); in alternativa il fornitore deve inviare un'integrazione elettronica allo SDI (sistema di interscambio) dell'Agenzia delle Entrate predisponendo un documento da allegare alla fattura in questione. Tale documento deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (Codice CUP) sia gli estremi della fattura stessa. In fase di rendicontazione, deve essere allegato oltre alla fattura il documento integrativo trasmesso allo SDI. In caso di impossibilità a dar seguito alla comunicazione telematica di rettifica tramite lo SDI o al CUP nella quietanza, il Partner beneficiario è tenuto a trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000 circa l'afferenza della fattura al relativo CUP.

Qualora non sia applicabile la normativa relativa alla fatturazione elettronica, su tutti i documenti giustificativi di spesa cartacei (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), i Partner beneficiari devono comunque apporre la dicitura sopra riportata.

B. Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'articolo B.3 del bando

B.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando

Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto e l'installazione di macchinari, attrezzature e hardware.

Non sono ricompresi i costi di impiantistica generale (come, ad esempio, impianti elettrici, idrici, ecc.) che sono invece da imputare nella voce di cui alla lett. d) "Opere murarie e impiantistica" del soprarichiamato articolo B.3 comma 2 par. A) del bando.

Gli eventuali costi di trasporto sono ammissibili solo se ricompresi nella fattura di acquisto.

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la/e Sede/i operativa/e lombarda.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto di Filiera dal Partner beneficiario.

Come previsto all'articolo B.3 comma 5, tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:

- a) solo qualora sia prevista la dismissione di un macchinario, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi, risultante da dichiarazione del Partner beneficiario, oppure indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato che deve risultare:
 1. qualora non appartengano alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., da una delle seguenti condizioni:
 - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - ii. iscrizione del Partner beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
 2. qualora appartengano alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., dalla presenza del documento di trasporto (DDT) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
- b) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., deve essere verificata l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 del bando.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda così come richiamato all'articolo B.3 comma 3 lett. e) del bando.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la Sede del Partner beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);
- iii. la dichiarazione di conformità al principio del DNSH da compilare nella domanda di adesione, in fase di presentazione della domanda e, successivamente, nella Relazione finale, in fase di presentazione della rendicontazione.

Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la Sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la Sede;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto;
- vi. solo qualora sia prevista la donazione/cessione a terzi di un macchinario che viene sostituito da uno acquistato nell'ambito del Progetto:
 - a. la documentazione attestante, secondo normativa civilistica, la donazione/cessione a terzi;
- vii. solo nei casi di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato di macchinari dismessi perché sostituiti da uno acquistato nell'ambito del Progetto e non

appartenenti alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), alternativamente:

- a. copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) previsto dall'articolo 193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo; copia del FIR deve essere richiesta dal Partner beneficiario al soggetto che effettua lo smaltimento del macchinario dismesso;
 - b. documentazione da cui si evinca l'iscrizione del Partner beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- viii. solo nei casi di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato di macchinari dismessi perché sostituiti da uno acquistato nell'ambito del Progetto e appartenenti alla categoria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), presenza della copia del documento di trasporto (DDT) di cui all'art. 14-bis, comma 8 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166);
- ix. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., documentazione da cui si evinca l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alle lett. b) e c) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando

Sono considerate ammissibili le spese per:

1. acquisto di software e licenze d'uso software;
2. acquisizione di marchi e di licenze di produzione.

L'acquisto di software e di programmi informatici è ammesso solo se strettamente connesso alla realizzazione del Progetto di Filiera.

L'acquisto di marchi e di licenze di produzione non è ammesso se gli stessi sono acquisiti per la successiva rivendita e/o concessione a terzi.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni immateriali di cui al presente paragrafo.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda.

Qualora le spese relative alle voci di cui al presente paragrafo siano state ammesse all'A agevolazione nell'ambito dell'art. 17 del GBER, sono ammissibili solo se:

- i. siano relative a beni immateriali ammortizzabili;
- ii. acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne che non hanno relazioni con il Partner beneficiario, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- iii. figurano all'attivo del Partner beneficiario.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la Sede del Partner Beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e fattura e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- i. copia del contratto per l'acquisto dei beni immateriali (software, etc.) da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;
- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;
- iii. documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

B.3 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. d) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando

Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a) dell'articolo B.3 comma 2 par. A), nel limite del 20% di tale voce di spesa per singolo Partner.

Rientrano in questa categoria di spesa i costi relativi alla ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili per opere murarie e impiantistica generale, solo se correlati in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni di cui alla voce a) dell'articolo B.3 comma 2 par. A). Tale correlazione deve essere descritta nell'Accordo di Filiera. Le opere murarie non devono configurarsi come "ristrutturazione importante" intendendo per "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come ristrutturazione importante un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio

Le spese per opere murarie e impiantistica sono ammissibili a condizione che le stesse siano state realizzate presso la/e Sede/i oggetto del Progetto di Filiera. Ogni fattura dovrà indicare lo specifico luogo di esecuzione e il relativo importo.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativi a tale voce di spesa, nel limite del 20% delle spese sostenute per le voci di spesa di cui alla lett. a) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando e richiamate nel precedente paragrafo B.1 del presente allegato.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la/e Sede/i del Partner Beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iii. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento.

B.4 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. e) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando

Sono considerate ammissibili le spese per acquisto e installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un importo massimo pari al doppio della somma delle voci alle lettere da a) a d) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando.

Gli eventuali costi di trasporto sono ammissibili solo se ricompresi nella fattura di acquisto.

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la/e Sede/i operativa/e lombarda in cui viene realizzato il Progetto di Filiera.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto di Filiera dal Partner beneficiario.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda nel rispetto del principio di effetto incentivante

in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda così come richiamato all'articolo B.3 comma 3 lett. e) del bando.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la Sede del Partner beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la Sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la Sede;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto.

B.5 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. f) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando

Sono considerate ammissibili le spese per acquisto e installazione di sistemi di accumulo / stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% dell'energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso per un importo massimo pari al doppio della somma delle voci da a) a d) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando.

Come previsto dall'art. 41 comma 1-bis del GBER, gli interventi di stoccaggio di energia elettrica devono risultare combinati con interventi di energia rinnovabile: deve quindi verificarsi che entrambi gli elementi (produzione di energia rinnovabile e stoccaggio di energia elettrica) siano componenti di un unico investimento oppure, in alternativa, che l'elemento di stoccaggio sia collegato a un impianto esistente di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La spesa relativa alla componente di stoccaggio è ammissibile esclusivamente nel caso in cui l'elemento di stoccaggio assorba, su base annua, almeno il 75% della sua energia dall'impianto di produzione di energia rinnovabile, a cui deve essere collegato direttamente.

Gli eventuali costi di trasporto sono ammissibili solo se ricompresi nella fattura di acquisto.

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la/e Sede/i operativa/e lombarda in cui viene realizzato il Progetto di Filiera.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto di Filiera dal Partner beneficiario.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda così come richiamato all'articolo B.3 comma 3 lett. e) del bando.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la Sede del Partner beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- iii. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- iv. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);
- v. documentazione comprovante i requisiti ex art. 41 comma 1-bis del GBER, ossia il collegamento diretto dell'elemento di stoccaggio a un impianto di produzione di energia rinnovabile e l'assorbimento, su base annua, da parte dell'elemento di stoccaggio, di almeno il 75% della sua energia da tale impianto.

Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la Sede del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la Sede;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;

- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto.

B.6 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. g) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando

Sono considerate ammissibili le spese per consulenza finalizzata all'ottenimento di certificazioni e qualificazioni delle forniture per un importo massimo pari alla somma delle voci dalla lett. a) alla lett. d) dell'articolo B.3 comma 2 par. A) del bando.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari del Partner beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la Sede del Partner Beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni:

- a) i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- b) le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la Sede del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a) lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto di Filiera, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- b) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione;
- c) fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- e) attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.7 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. h) dell'articolo B.3 comma 2 par. B) del bando

Sono considerate ammissibili le spese per personale direttamente impegnato sulle Attività di Sviluppo Sperimentale.

Tali spese sono ammissibili nel limite del 35% della spesa complessive relativa alle Attività di Sviluppo Sperimentale, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'articolo 7 del Regolamento GBER – approvate con approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° x/4664 del 23/12/2015 e s.m.i. in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per i Partner beneficiari.

La rendicontazione delle spese per il personale deve essere effettuata in base al numero degli addetti effettivamente impiegati nelle Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° x/4664 del 23/12/2015 e s.m.i., ossia pari a pari a 36,42 euro per ora lavorata e tali spese devono essere esclusivamente riferite alle Attività di Sviluppo Sperimentale previste nel Progetto di Filiera ammesso.

Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di progetto. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia, straordinari non retribuiti e le ore lavorate e rendicontate su progetti ammessi ad agevolazione a valere su altri bandi pubblici.

In caso di contratti e collaborazioni part-time, questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia, straordinari non retribuiti e le ore lavorate e rendicontate su progetti ammessi ad agevolazione a valere su altri bandi pubblici.

Sono ammissibili le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Progetto di Filiera ammesso; le spese di personale sono ammissibili dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda).

Come spesa di personale del team di Progetto è possibile rendicontare:

a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato direttamente impegnato nelle Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso;

b) apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti le Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo nonché le spese del personale per attività di formazione;

c) lavoratori in somministrazione;

d) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione delle Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso;

e) personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca o di altra impresa presso il Partner beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto di Filiera), a condizione che:

i. il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal Partner beneficiario e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione;

ii. sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto ammesso all'Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Progetto;

f) prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Partner beneficiario. I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:

i. la prestazione afferente le Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso sia formalizzata tramite uno specifico incarico;

ii. l'incarico precisi la durata, il tempo dedicato al Progetto e il relativo compenso;

iii. l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo);

iv. attività e compensi per le attività svolte nelle Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso risultino straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;

v. sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc...);

vi. l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'attività finanziata.

Per i titolari, soci e amministratori che svolgono Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso in qualità di lavoratori dipendenti non è richiesta tutta la suddetta documentazione specifica.

Nel caso di soci lavoranti di imprese artigiane che svolgono Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso è richiesta la documentazione di cui ai precedenti punti ad eccezione di quanto previsto al punto iv).

La/e Sede/i operativa/e presso la quale vengono svolte le attività del personale rendicontato deve coincidere con quella/e dichiarata/e in Domanda o al più tardi entro l'erogazione del Contributo. È ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della nor-

mativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale presti lavoro per la Sede operativa del Partner beneficiario.

Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza, anche nel caso di prestazioni di titolari, soci e amministratori, in quanto tali prestazioni devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto al Partner beneficiario e possono quindi rientrare nella voce "Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti".

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni addetto impiegato nelle attività di Progetto, la seguente formula:

$$Ca = Cus \times Noc$$

dove:

Ca = costo lordo singolo addetto impegnato nelle attività inerenti le Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso;

Cus = costo unitario standard per singolo addetto impegnato nelle Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso, pari a 36,42 euro;

Noc = numero di ore effettivamente lavorate dedicate le Attività di Sviluppo Sperimentale nell'ambito del Progetto di Filiera ammesso (non si devono includere le ore di assenza per permessi, ferie o malattia o straordinari non retribuiti).

Giustificativi di spesa

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario l'elenco aggiornato del personale coinvolto nell'attuazione del Progetto (team di progetto) che tenga anche conto di modifiche fisiologiche sopraggiunte del team dedicato al Progetto medesimo. L'elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che vengono rendicontati sul Progetto, indicando il rapporto di lavoro che li lega al beneficiario e la data a partire da cui sono coinvolti nel Progetto e le attività/task del progetto in cui sono coinvolti. Le spese di personale sono ritenute ammissibili solo per i lavoratori inclusi nella relazione e a partire dalla data indicata di inizio del coinvolgimento del personale nel Progetto.

Per ciascun lavoratore coinvolto nel Progetto, le spese di personale dovranno essere imputate sul Bandi e Servizi fornendo le seguenti informazioni:

- a) nominativo;
- b) codice fiscale;
- c) periodo di riferimento della rendicontazione;
- d) attività del Progetto in cui è coinvolto;
- e) ore imputate per il periodo di riferimento.

A supporto di tali informazioni, il Partner beneficiario deve allegare in Bandi e Servizi:

- a) uno o più timesheet per ciascun soggetto rendicontato, che riporti il Codice Unico di Progetto (CUP), le ore mensilmente lavorate e imputate al Progetto, sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, da caricare in formato .pdf sulla base del modello reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi;
- b) l'ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l'agenzia di somministrazione/delibera del CDA o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori). Si segnala l'importanza di acquisire le firme dei lavoratori sui timesheet per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione a causa, ad esempio, di cessazione del rapporto di lavoro, irreperibilità del lavoratore, ecc... Si ricorda infatti che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, viene riconosciuta la spesa del personale limitatamente ai mesi di permanenza attestata nel team di Progetto e solo in presenza di timesheet adeguatamente sottoscritti dal lavoratore oltre che con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante.

Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a) cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
- b) per il personale in organico con contratto a tempo indeterminato e determinato, documentazione aziendale (quale ad es. ordine di servizio, assegnazione di obiettivi, ecc...) da cui si evinca chiaramente l'assegnazione del soggetto al Progetto ammesso;
- c) per titolari, soci e amministratori, la delibera del CdA o atto analogo dalla quale risulti che l'incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all'attività svolta ordinariamente;
- d) per il personale messo a disposizione in caso di distacco: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione del personale qualificato, compreso l'ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di Progetto svolte ed alle mansioni tecnico/professionali del dipendente messo a disposizione e i giustificativi di spesa degli importi riconosciuti al soggetto che ha messo a disposizione il personale;
- e) eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale con cadenza giornaliera (che devono coincidere coi totali mensili rendicontati);
- f) per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con indicazione specifica dei soggetti rendicontati.

B.8 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui di cui alla lett. i) dell'articolo B.3 comma 2 par. B) del bando

Sono considerate ammissibili le spese per strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per le Attività di Sviluppo Sperimentale funzionali e correlate alla Filiera, in base ai costi di ammortamento o, nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, ai canoni di leasing finanziario, calcolati secondo i principi contabili e le norme fiscali in materia. È fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata delle Attività di Sviluppo Sperimentale.

Le strumentazioni e le attrezzature sono ammissibili a condizione che le stesse siano state consegnate e installate presso la Sede Operativa in cui viene realizzato il Progetto di Filiera e per la quale è stata richiesta l'Agevolazione.

Sono ammissibili le spese di acquisto della strumentazione e attrezzature (compresi i costi per l'acquisto di software necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate) strettamente necessarie all'attuazione del Progetto di Filiera approvato e al raggiungimento dei suoi obiettivi e i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto ad eccezione dei dazi doganali (solo se ricompresi nella fattura di acquisto).

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto di Filiera.

Il costo ammissibile si riferisce esclusivamente al tempo di utilizzo effettivo ai fini del Progetto di Filiera (periodo di utilizzo), incluse eventuali proroghe, e nella misura in cui il bene è utilizzato ai fini del Progetto di Filiera e non per altre attività aziendali (percentuale di utilizzo); a tal fine, il Partner beneficiario deve indicare in sede di rendicontazione se la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate in maniera esclusiva per il Progetto oppure solo in quota parte.

Nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, per la quota capitale al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese connesse al contratto). Inoltre:

- i. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene;
- ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene. Nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- iii. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili; i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Come previsto all'articolo B.3 comma 5, tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., solo a condizione che il produttore sia iscritto (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 del bando.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la/e Sede/i del Partner Beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze, ove applicabile;
- ii. durata ammortamento, quota di ammortamento annuale e percentuale di ammortamento;
- iii. percentuale e numero di mesi di utilizzo;
- iv. canoni di leasing (in caso di leasing);
- v. importo imputato al Progetto di Filiera, in parte o per l'intero costo;
- vi. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf), ove applicabile;
- vii. la dichiarazione di conformità al principio del DNSH da compilare nella domanda di adesione, in fase di presentazione della domanda e, successivamente, nella Relazione finale, in fase di presentazione della rendicontazione.

Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, ove applicabile, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto di Filiera, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- iii. copia delle scritture contabili e libro cespiti laddove previsto.
- iv. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la Sede;
- v. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- vi. verbale di collaudo se previsto;
- vii. nel caso di leasing: eventuale documentazione atta a giustificare le condizioni soprarichiamate per la rendicontazione dei canoni di leasing finanziario;

- vi. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., documentazione da cui si evinca l'iscrizione del produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).

B.9 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. I) dell'articolo B.3 comma 2 par. B) del bando

Sono ammissibili le spese per costi dei materiali, forniture e altri prodotti, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, e prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto. In questa voce sono incluse anche le materie prime di consumo, solo se strettamente utilizzate per le attività di Progetto.

Nell'ambito di tale voce di costo è possibile anche utilizzare materiali e forniture già nelle disponibilità del Partner beneficiario facendo ricorso ai prelievi da magazzino. Tali spese si possono considerare ammissibili individuando i beni in base ai buoni di prelievo, imputandoli al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico.

Il costo di inventario deve quindi essere determinato nel rispetto dei principi contabili applicabili (valutazione periodica del valore di magazzino). I buoni di prelievo devono essere riferiti al periodo di ammissibilità della spesa in vigore per il Progetto, devono riportare la data, la descrizione, le quantità e il valore dei beni prelevati ed essere registrati secondo i principi contabili applicabili.

I relativi costi sono determinati sulla base degli importi di fattura ed in quota parte rispetto al quantitativo utilizzato per il Progetto. Nel caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino autocertificato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione per ciascun Partner beneficiario:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf);
- iii. in caso di prelievo dal magazzino: i buoni di prelievo e una dichiarazione attestante il costo del materiale, distinguendo il costo unitario, le unità e il costo complessivo; si precisa che la merce prelevata da magazzino deve afferire ad acquisti la cui fattura deve essere quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa o in data antecedente.

Documentazione da conservare presso la/e Sede/i del Partner beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a) preventivi, contratti di acquisto, ordini di acquisto, conferme d'ordine firmate per accettazione, con descrizione del materiale e con indicazione del relativo costo unitario;
- b) fattura del fornitore/venditore con la descrizione dei materiali;
- c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- d) copia delle scritture contabili e libro cespiti laddove previsto;
- e) nel caso di prelievi da magazzino, le bolle di prelievo e i giustificativi di acquisto originari dei materiali successivamente prelevati a magazzino: il costo sarà quello di inventario di magazzino autocertificato e sottoscritto dal legale rappresentante.

B.10 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. m) dell'articolo B.3 comma 2 par. B) del bando

Sono ammissibili le spese generali supplementari (costi indiretti), che vengono riconosciute forfettariamente in funzione delle spese di personale imputate dal Partner beneficiario, a titolo di rimborso forfettario delle spese indirette sostenute dallo stesso per la realizzazione del Progetto.

Tale voce viene riconosciuta forfettariamente nella misura del 15% delle spese di personale rendicontate dal Partner beneficiario. L'importo imputato viene rideterminato in funzione delle spese di personale rendicontate e validate. Le spese generali vengono determinate in maniera automatica dal sistema Bandi e Servizi e non necessitano della rendicontazione o della conservazione di giustificativi di spesa.

ALLEGATO D.13.c – Definizione del quadro cauzionale

1. Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria di cui all'art. C.3.c, conformemente all'art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., è definito il quadro cauzionale a copertura della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento, determinato sulla base della classe di valutazione attribuita al Partner PMI o Midcap.
2. Ai suddetti Partner viene attribuita una classe di valutazione ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato.
 - a) Per i Partner che dispongono di almeno n. 2 bilanci approvati o n. 2 dichiarazioni dei redditi:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito
1	1	Ammissibile (senza garanzia)
2	2	
3		
4		
5	3	
6		
7		
8	4	Non ammissibile
9		
10		
11		
12		

- b) Per i Partner a cui è applicato il Credit scoring per startup:

Classe di rischio	Punteggio Credit Scoring per Start-Up	Esito/quadro cauzionale
Classe 1	≥ 80	Ammissibile senza garanzia
Classe 2	≥ 70 ; < 80	Ammissibile con garanzia pari al 30% del valore del finanziamento concesso
Classe 3	≥ 60 ; < 70	Ammissibile con garanzia pari al 50% del valore del finanziamento concesso

Classe 4	<60	Non ammissibile
Classe 5		

3. In attuazione della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione della quota di Finanziamento ai fini del perfezionamento del Contratto di Finanziamento medesimo:
- a. fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
 - b. fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
 - c. fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al Partner richiedente (cd. "Impresa Sponsor"): l'impresa sponsor deve:
 - i. essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - ii. rientrare in una Fascia di valutazione ricompresa tra i livelli 1-3 di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i.;
 - iii. avere il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'articolo 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'articolo 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all'importo della quota di Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione);
 - iv. prestare al massimo una fidejussione nell'interesse di un unico Partner beneficiario ammesso all'Agevolazione a valere sul presente bando.
 - d. fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:
 - i. autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 - Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS;
 - ii. in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del Contratto di Finanziamento di cui al successivo articolo C.4.a, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata

ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

- e. garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato italiano;
4. Ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., ai fini del perfezionamento del Contratto di Finanziamento, è possibile presentare:
- a. una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento;
 - b. due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo dell'Agevolazione a titolo di Finanziamento⁸.

Si precisa che un esito negativo circa la verifica dei requisiti di una potenziale Impresa sponsor comporta l'obbligo di acquisire un'altra tipologia di Garanzia tra quelle previste nel presente articolo.

Con riferimento alle Agevolazioni ammesse con garanzia la cui garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il Partner beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, alternativamente:

- a. garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
- oppure
- b. garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare in allegato alla domanda di erogazione del saldo di cui all'articolo C.4.c del presente bando, pena la decadenza dall'Agevolazione, un'integrazione della garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo da garantire).

⁸ A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all'80% del valore del Finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del Finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del Finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).